

(n.831)

## ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Cracolici, Lupo, Arancio, Barbagallo, Catanzaro, De Domenico, Dipasquale, Gucciardi

il 31 agosto 2020

*Riforma organica del settore forestale*

----O----

## RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge ha l'ambizione di proporre una soluzione riformatrice organica del settore della forestazione affrontando questioni strategiche quali le politiche territoriali centrate sulla risorsa naturale come fonte di ricchezza, la messa a reddito del patrimonio boschivo, la valorizzazione della forza lavoro, la tutela ambientale, la razionalizzazione dell'attività amministrativa, l'efficiamento economico strutturale, il riordino degli Enti vigilati.

L'obiettivo della riforma è innanzitutto quello di mettere ordine tra le innumerevoli norme di settore, intervenute negli anni in maniera poco organica, e meglio ridistribuire le competenze tra i diversi rami dell'Amministrazione regionale. Ricordiamo come il consolidato legislativo vigente sia rappresentato essenzialmente dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16, così come modificata in grande parte dalla L.R. 14 aprile 2006, n. 14, nonché dalla L.R. 19 agosto 1999, n. 13, e da tutta una serie di interventi legislativi integrativi effettuati quasi ogni anno tramite legge finanziaria. Col presente testo si riconsidera l'intera normativa pre-esistente, abrogando praticamente tutta la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni (come quelle derivate dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14), ad eccezione del Titolo IV, Capo II e III e degli articoli 76, 77, 78, 79, 82, 86 e 88, strettamente dedicati al personale del Comando del Corpo Forestale.

I passaggi chiave della riforma possono essere sintetizzati in almeno cinque moduli strategici certamente innovativi, a partire dai quali è stata costruita la parte qualificante dell'articolato.

1 - PIANIFICAZIONE DELLA GESTIONE (artt. 4, 5 e 6) Grande rilevanza è stata conferita al Piano Forestale Regionale, quale strumento essenziale di programmazione e di supporto all'implementazione delle politiche di sviluppo settoriale, associato per coerenza al Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, anziché al Comando del Corpo Forestale (art. 4), correggendo un'evidente anomalia scaturita dalla divisione di due strutture complementari, quali la Direzione Foreste e l'Azienda Foreste in due diversi assessorati, a seguito di pregressa riorganizzazione. In accoppiata, è stato chiaramente disciplinato il percorso dei piani di gestione e dello strumento equivalente (art. 6), elementi non più procrastinabili per riuscire a modificare profondamente la visione culturale e l'approccio tecnico al comparto, nonché per accedere alle risorse comunitarie. A supporto della pianificazione, sono stati meglio identificati gli ausili per la conoscenza, lo studio e la consultazione permanente degli elementi caratterizzanti il patrimonio, come l'inventario, la carta forestale ed il prezioso sistema informativo (art. 5). La proposta legislativa in materia di pianificazione risponde all'indicazione di una gestione attiva e sostenibile, fornita dalla strategia forestale europea per la salvaguardia dei boschi, la valorizzazione del settore, nonché per l'assolvimento degli impegni in materia di biodiversità, assetto idrogeologico, energia, lotta al cambiamento climatico e sviluppo socioeconomico delle aree montane e rurali.

2 - PROMOZIONE, SVILUPPO ED ALTRI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SUPPORTO (artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) Il secondo modulo strategico del DDL è innanzitutto centrato sulla questione della ricerca, quindi del trasferimento effettivo delle innovazioni, allo scopo dichiarato di approfondire le tematiche dello sviluppo rurale e territoriale, della conservazione della biodiversità, della tutela degli ecosistemi naturali, del paesaggio, degli alberi monumentali e dei boschi da seme, della prevenzione del rischio idrogeologico, del contrasto ai cambiamenti climatici e alla desertificazione, nonché per la valorizzazione del ruolo multifunzionale delle aree di interesse forestale e naturalistico. In particolare, sono state introdotte le seguenti attività nettamente qualificanti il ruolo e la portata dell'azione pubblica (art. 8): - una campagna digitale permanente e interattiva in ambito forestale, nonché altre azioni comunicative verso forme sostenibili di fruizione delle risorse; - la valorizzazione dei servizi ecosistemici e ambientali, tra i quali ad esempio la fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno; - il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio; 4 - l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno, dei prodotti secondari del bosco e di quelli da essi derivati; - l'istituzione dell'albo regionale delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito agricolo-forestale; - la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, costituito dalla viabilità del demanio forestale, dal sistema delle Regie Trazzere, dalle strade pubbliche, nonché delle strade vicinali e interpoderali di uso pubblico. Per opportuna semplificazione amministrativa, si è intervenuto a proposito del vivaismo forestale (art. 9) trasferendo le competenze legate al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 sui materiali di moltiplicazione dal Comando del Corpo Forestale al Servizio Fitosanitario Regionale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, per quanto previsto in materia di rilascio delle licenze, controllo e sanzioni. Sulla stessa materia e per coerenza tecnica con la gestione delle aree demaniali che ospitano i boschi da seme, quindi al fine di favorire la tutela e il ripristino della vegetazione forestale autoctona, sono state ulteriormente trasferite le rimanenti funzioni al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dove si prevede l'istituzione del libro regionale dei boschi da seme. Sempre con l'occhio alla biodiversità vegetale ed alle specie autoctone, presso lo stesso Dipartimento è stato altresì rinnovato ed ampliato come sfera di attività il centro vivaistico forestale regionale con l'importante affermazione dei centri regionali per il germoplasma forestale e agrario. Sugli alberi monumentali, si è provve-

duto (art. 10) ad individuare nel Dipartimento regionale dello sviluppo rurale il mantentore dell'elenco di cui al comma 3 dell'Art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sulla base della raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e sulla base degli elenchi comunali, prevedendo altresì anche la possibilità di inserire in lista a parte ulteriori esemplari vegetali di pregio.

Un'altra novità del DDL è il controllo sistematico dello stato di salute (art. 11) dei boschi e delle aree d'interesse forestale e naturalistico, oltre che - ad esempio - degli stessi alberi monumentali, attraverso una rete di monitoraggio territoriale e la prescrizione di metodi di prevenzione e contrasto, con la predisposizione mirata di progettualità nel caso di rischio rilevante di perdita di specie vegetali autoctone, di evidenti effetti connessi ai cambiamenti climatici e alla desertificazione, di attacchi di organismi dannosi. A proposito della protezione delle specie vegetali, è stata allargata l'azione di tutela (art. 11), ricomprendendo le specie della convenzione di Berna e degli allegati della CITES, per le quali restano vietati danneggiamento, estirpazione, distruzione e raccolta, fatte debite eccezioni ad esempio per le operazioni colturali ordinarie sui terreni agricoli, ecc. Inoltre, sono altresì protette le specie vegetali spontanee, peraltro già individuate con apposito decreto del presidente della Regione, quando incluse nelle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell'IUCN, ovvero per gli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie. 5 A partire dalla pianificazione forestale e passando agli interventi di valorizzazione delle produzioni demaniali, il DDL disciplina concessioni e vendite in alcuni settori critici (art. 12), che riguardano sia il patrimonio regionale che quello degli enti locali: - esercizio del pascolo e degli allevamenti nelle aree del demanio forestale regionale; - rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'apicoltura a titolo gratuito; - costituzione e vendita degli assortimenti legnosi; - regolamentazione della cessione delle biomasse legnose mediante procedura di evidenza pubblica, destinabili alla produzione di energia elettrica, energia termica e pellet combustibile; - raccolta dei frutti epigei ed ipogei del sottobosco e degli altri prodotti secondari del bosco.

Per quanto riguarda il patrimonio forestale demaniale (art. 13), le novità consistono nella possibilità di inserire nel piano annuale di acquisizione dei terreni i boschi autoctoni da seme, i lotti interclusi e le superfici contigue al demanio forestale esistente, la cui acquisizione comporti un miglioramento nel "fattore forma" dello stesso, nonché i boschi e le aree d'interesse forestale e naturalistico di particolare valore, contigue al demanio o di dimensioni idonee per una razionale gestione. Al fine di favorire la gestione sostenibile delle risorse forestali, si promuove inoltre la costituzione di consorzi e di altre forme associative. Della viabilità forestale demaniale (art. 14), grazie al DDL in questione, viene finalmente riconosciuta l'importanza strategica per le attività di gestione, sorveglianza, prevenzione ed estinzione dei processi di degrado e degli incendi boschivi e alla fruizione pubblica dei boschi e delle aree d'interesse forestale.

3 - RIORDINO ISTITUZIONALE (artt. 2, 3 e 31) Per assicurare maggiore efficacia ed efficienza nei servizi erogati, anche ai sensi della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, art. 47, comma 13 sul piano di riordino degli enti vigilati, si è provveduto a ridisegnare con il terzo modulo l'assetto istituzionale complessivo dell'ambito rurale e territoriale dell'assessorato in intestazione (art. 2), assegnando in via prioritaria le funzioni amministrative principali al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale per provvedere alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali regionali.

Per l'assolvimento dei compiti tecnici in materia di gestione forestale e miglioramento dell'economia delle zone boschive, ferma restando l'attribuzione del

patrimonio forestale alla Regione, si propone l'istituzione dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali (art. 3), ente strumentale e di fatto il braccio operativo dell'Assessorato per l'attuazione degli interventi pubblici grazie al reclutamento degli addetti agricolo-forestali. La stessa Agenzia può assicurare inoltre i compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie ed incarichi di supporto per la valorizzazione delle aree interne e la realizzazione di opere infrastrutturali interaziendali, provvedendo altresì alla prestazione di servizi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito urbano ed extraurbano in aree verdi di pertinenza di enti e soggetti privati, a titolo oneroso.

Realizzando una gestione organizzativa unitaria e organica degli adempimenti posti a carico della Regione nella qualità di datore di lavoro, la costituzione dell'Agenzia finisce per facilitare nettamente i procedimenti per la realizzazione degli interventi pubblici, che prevedono il ricorso al reclutamento degli addetti agricolo-forestali, nonché dei lavoratori agricoli del sopprimendo Ente di Sviluppo Agricolo, peraltro consentendo la re-immissione delle risorse generate dalla valorizzazione all'interno del bilancio dello stesso Ente per finanziare gli investimenti produttivi. Il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale resta il redattore del sistema informativo in stretta collaborazione col Dipartimento dello Sviluppo rurale (art. 5), provvedendo alla difesa dagli incendi boschivi e di vegetazione (artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20), al reclutamento AIB, alle azioni di vigilanza per la salvaguardia del patrimonio e alla gestione del vincolo idrogeologico (artt. 29 e 30). Il Dipartimento regionale dell'agricoltura è interessato a margine per la traslocazione delle funzioni legate al vivaismo forestale (art. 9) e per quelle trasferite ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 31. Il Dipartimento regionale dell'ambiente ed il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative restano coinvolti per le parti di competenza delle attività e del reclutamento.

A partire dal 31 dicembre 2020, per l'Ente di Sviluppo Agricolo è prevista la soppressione (art. 31) e il travaso dei suoi compiti e delle sue finalità, a proposito del fondo di rotazione e della riforma agraria, al Dipartimento regionale dell'agricoltura, oltre alla soppressione delle funzioni e dei compiti prima svolti ai sensi della legge 1 agosto 1977, n. 73 in materia di assistenza tecnica e promozione in agricoltura. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali sono invece trasferite all'Agenzia regionale di cui prima. Per le risorse umane dell'E.S.A. è prevista l'istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento dove far confluire in pari data il personale del sopprimendo ente con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale riconosciuto al momento dell'entrata in vigore della legge. Detto personale è assegnato al Dipartimento regionale dell'agricoltura e al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, nonché collocato in posizione di distacco presso l'Agenzia, in stretta dipendenza delle competenze trasferite. E' riproposto l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale (art. 2), sostanzialmente negli stessi termini già esistenti. A proposito dell'Agenzia, occorre precisare ancora come detto ente strumentale sia dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di piena autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria, contabile e tecnico-operativa nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di indirizzo programmatico, rimanendo sottoposta alla vigilanza del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale.

L'organigramma è stato pensato in modalità snella e poco dispendiosa con il Direttore ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Per l'espletamento delle sue funzioni, l'Agenzia opera sul territorio tramite uffici provinciali aperti in sostituzione dei n. 9 UST del Dipartimento, da sopprimere a seguito della prevista riorganizzazione

interdipartimentale di cui al comma 2 dell'Art. 2. Il personale tecnico e amministrativo è costituito avvalendosi in via prioritaria proprio dei contingenti di personale in servizio presso il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, collocati in posizione di distacco, oltre che tra quelli in servizio presso il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale collocato in posizione di comando. A questo personale, si aggiunge in quota anche il personale del ruolo speciale ad esaurimento del sopprimendo Ente di Sviluppo Agricolo. L'Agenzia, il cui patrimonio è costituito dalle risorse trasferite dall'E.S.A., oltre che dai beni mobili, dai materiali, dalle attrezzature fisse e dai mobili a qualsiasi titoli acquisiti in data successiva alla sua istituzione, è tenuta alla compilazione e all'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili e immobili, nonché di tutti i titoli, atti e scritture relativi al proprio patrimonio e alla sua amministrazione. Per le entrate, l'Agenzia provvede attraverso la contribuzione ordinaria e straordinaria regionale, contributi originati da disposizioni legislative statali e comunitarie e risorse provenienti da finanziamenti extraregionali, nonché da introiti derivanti dalla gestione produttiva del demanio forestale e dei servizi resi all'interno delle stesse aree; in ultimo, per prestazioni rese a favore di terzi, per attività commerciali e sponsorizzazioni pubbliche e private.

4 - ATTIVITA' LAVORATIVE (art. 7) Le attività istituzionali previste all'art. 7 derivano da una profonda rivisitazione effettuata in funzione delle esigenze di innovazione e di sviluppo sostenibile del settore, della maggiore importanza assunta dai compiti in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ed al ruolo multifunzionale degli ambienti naturali. In tale ottica, sono state individuate con il quarto modulo strategico n. 6 macro aree di attività, per ciascuna delle quali procedere poi alla definizione concreta dei fabbisogni di manodopera, e di cui al seguente elenco:

A) area prevenzione civile, che comprende gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;

B) area lotta passiva agli incendi boschivi (ad esempio realizzazione dei viali parafuoco);

C) potenziamento e valorizzazione dei boschi e delle aree a verde, nonché di tutte le riserve demaniali regionali gestite dal Dipartimento Sviluppo rurale, che comprende una serie di interventi e di servizi finalizzati al riconoscimento della funzione sociale del territorio rurale, del bosco e delle riserve gestite;

D) gestione produttiva del demanio forestale, che comprende gli interventi per la produzione e la vendita dei prodotti e dei sottoprodotti del bosco;

E) gestione e valorizzazione dei parchi e delle riserve, settore che comprende le attività compatibili di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) svolte all'interno dei parchi e delle riserve diverse da quelle di cui alla precedente lettera c);

F) lotta attiva agli incendi boschivi, di cui all'Art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche e integrazioni, comprese le attività propedeutiche e di piena definizione degli stessi interventi. Per detti interventi, trova applicazione quanto disposto dall'Art. 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 e dall'Art. 2 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e prescindono dal limite di importo previsto dal codice degli appalti, e non sono richieste le procedure amministrative caratteristiche delle opere pubbliche.

Per la realizzazione degli interventi pubblici sopra descritti, ad eccezione della lettera E e della lettera F, la competenza è assegnata al Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale e territoriale che si avvale della costituenda Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali. Le restanti attività relative al punto E restano di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente per il tramite dell'Agenzia regionale delle aree protette (cfr. DDL Assessorato Territorio e Am-

biente), mentre per le attività di cui al punto E resta invariata la competenza del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale che si fa carico direttamente del reclutamento di tutti gli addetti AIB.

5 - DISCRETIZZAZIONE FORZA LAVORO (artt. 21, 22 , 23 , 24, 25, 26, 27 e 28) Gli articoli del Titolo III rappresentano norme speciali che regolano i criteri per il reclutamento della forza lavoro forestale in funzione delle attività e delle disponibilità finanziarie della Regione. Il modulo in discussione, insieme all'auspicato rinnovo del CIRL, si pone come assolutamente dirimente rispetto al frammentato assetto normativo pre-esistente, che ha generato innumerevoli contenziosi dove l'Amministrazione è risultata spesso soccombente in sede di giudizio. Le numerose innovazioni introdotte sono esplicitate di seguito per singolo Art.: Art. 21: Attività lavorative e perimetrazioni degli ambiti. Gli ambiti lavorativi vengono riconvertiti da una base distrettuale ad una base provinciale, che coincide con l'ambito di competenza dei diversi uffici territoriali coinvolti nella redazione degli elenchi dei lavoratori e nel loro reclutamento. Gli OTI possono essere impiegati per supportare l'azione tecnica ed amministrativa degli uffici centrali e territoriali coinvolti.

Art. 22: Articolazione della forza lavoro agricolo-forestale. Il fabbisogno viene quantificato per ciascuna macro area di attività in termini di giornate lavorative uomo/anno riportate ad unità di Equivalente Tempo Pieno (ETP): in sintesi, la forza lavoro (costituita dagli addetti di cui al presente comma provengono dagli elenchi speciali di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al comma 7 dell'Art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14) è stata ridefinita non in termini numerici strettamente assoluti ma come giornate lavorative necessarie alla realizzazione di ciascuna tipologia di intervento. Partendo dalla considerazione che n. 1 ETP equivale a n. 1 OTI, è immediato calcolare come n. 1 ETP equivalga a sua volta a n. 2 semestralisti (ex 151sti), n. 3 quadrimestralisti (ex 101sti) e a n. 4 trimestralisti (ex 78sti). Inoltre, sono stati determinati i criteri per individuare il fabbisogno per ciascun ambito territoriale e per ogni macro area di attività. Tali fabbisogni risultano espressi nelle tabelle A e B del DDL per quanto concerne il Dipartimento dello Sviluppo rurale.

Art. 23: Elenchi speciali dei lavoratori. I lavoratori provenienti dalla graduatoria unica, di cui all'Art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, vengono discretizzati in funzione delle macro aree di attività prima definite in n. 6 corrispondenti elenchi speciali articolati su base provinciale. In tutti gli elenchi speciali, ad eccezione di quello destinato all'AIB, gli addetti vengono iscritti a domanda, secondo l'ordine di priorità di iscrizione indicato in domanda, gli anni di lavoro prestati in qualsiasi tempo alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale nel settore forestale, e fino ad esaurimento del fabbisogno. Per gli AIB, invece, gli addetti sono iscritti sempre a domanda e vengono inseriti tutti quelli utilmente impiegati nelle attività di antincendio boschivo nel corso dell'ultimo triennio compreso l'anno di formazione dell'elenco.

Art. 24: Criteri di formazione e aggiornamento delle graduatorie Sono state anticipate le scadenze per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e conseguentemente anticipato il termine per la formazione e l'aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali, in modo da consentire entro l'anno precedente la pubblicazione delle nuove graduatorie. Si è proceduto a stabilire nuovi requisiti per il mantenimento negli elenchi, in relazione alle direttive presidenziali in materia di accertamento di sentenze passate in giudicato per reati incompatibili con un rapporto con la Pubblica Amministrazione e con le finalità delle

presente legge. A proposito del meccanismo di sostituzione dei posti nelle graduatorie che si sono resi vacanti, per fuoriuscita degli addetti aventi titolo, è da considerarsi ad esaurimento il contingente OTI e dei trimestralisti (78sti), mentre è previsto il cosiddetto ascensore per quadrimestralisti e trimestralisti, che - di fatto - possono progredire fino a livello di semestralisti.

Art. 25: Selezione e avviamento al lavoro Gli addetti iscritti negli elenchi speciali sono impiegati usualmente nella macro area di attività di corrispondenza, prevedendosi deroghe assai limitate solo per esigenze dell'Amministrazione qualora le dotazioni degli elenchi speciali - ma solo per quelle in carico al Dipartimento dello Sviluppo rurale - non risultino sufficienti a garantire la realizzazione degli interventi.

Art. 26: Misure speciali per gli addetti alla lotta attiva agli incendi boschivi. Per gli addetti AIB, sono previste ulteriori norme per la ripartizione in qualifiche specialistiche in funzione delle esigenze di costituire le squadre antincendio.

Art. 27: Formazione. E' prevista un'adeguata azione di riqualificazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento, che tiene conto delle competenze professionali necessarie ad assolvere ai compiti previsti per ciascun settore di attività. Tale azione è svolta da ognuno dei soggetti istituzionali coinvolti nel reclutamento.

Art. 28: Misure per la fuoriuscita. Sono stati inseriti due meccanismi di potenziale alleggerimento della forza lavoro per favorire la fuoriuscita degli addetti, il primo dei quali consiste nel contratto di ricollocazione, sotto forma di voucher, fino a un massimo di 8.000 € ed in alternativa la possibilità di richiedere, quale misura di autoimpiego per sostenere e realizzare l'avvio di attività imprenditoriali, la corresponsione in un'unica soluzione della retribuzione in godimento, desunta dall'effettiva fascia di appartenenza.

Infine, il presente disegno di legge, insieme alla trattazione dei fattori innovativi, ripropone quanto segue a proposito dell'articolato storico vigente, senza modifiche sostanziali: - definizioni in materia forestale (art. 1), pur con la nuova specifica del concetto di area d'interesse forestale; difesa dagli incendi boschivi e di vegetazione (Titolo II, Capo II), pur con l'introduzione di nuovi divieti a proposito dell'abbandono e il deposito di rifiuti in ambito boschivo; tutela del patrimonio forestale (Titolo IV).

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI E PIANIFICAZIONE FORESTALE

Art. 1 Oggetto, finalità e definizioni

Art. 2 Articolazione delle funzioni

Art. 3 Istituzione dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali

Art. 4 Pianificazione forestale regionale

Art. 5 Inventario, carta forestale e sistema informativo

Art. 6 Piani di gestione forestale

### TITOLO II

#### INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE FORESTALE

##### CAPO I

## AREE DI ATTIVITA' E DI INTERVENTO

- Art. 7 Ambito degli interventi pubblici
- Art. 8 Promozione e sviluppo delle attività forestali e territoriali
- Art. 9 Vivaismo forestale
- Art. 10 Alberi monumentali
- Art. 11 Stato di salute dei boschi e protezione della flora
- Art. 12 Produzioni in ambiente forestale demaniale
- Art. 13 Beni del patrimonio forestale demaniale
- Art. 14 Viabilità forestale

## CAPO II

### DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE

- Art. 15 Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione
- Art. 16 Piano regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi
- Art. 17 Previsione e prevenzione del rischio di incendi
- Art. 18 Lotta attiva contro gli incendi boschivi
- Art. 19 Servizio elicotteri
- Art. 20 Controllo dei fuochi in agricoltura

## TITOLO III

### LAVORO NEL SETTORE FORESTALE

- Art. 21 Attività lavorative e perimetrazione degli ambiti
- Art. 22 Articolazione della forza lavoro agricolo-forestale
- Art. 23 Elenchi speciali dei lavoratori
- Art. 24 Criteri di formazione e aggiornamento delle graduatorie
- Art. 25 Selezione e avviamento al lavoro
- Art. 26 Misure speciali per gli addetti alla lotta attiva agli incendi boschivi
- Art. 27 Formazione
- Art. 28 Misure per la fuoriuscita

## TITOLO IV

### SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO FORESTALE

- Art. 29 Prescrizioni, vincoli e divieti
- Art. 30 Competenza in ordine alle sanzioni amministrative

## TITOLO V

### SOPPRESSIONE E ABROGAZIONE

- Art. 31 Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo
- Art. 32 Abrogazioni e altre disposizioni

#### Art. 1.

#### *Oggetto, finalità e definizioni*

1. La Regione riconosce il bosco quale patrimonio irrinunciabile di massimo interesse pubblico e strumento di sviluppo socio-economico del territorio, stabilendo la sua conservazione e valorizzazione attraverso il mantenimento e l'accrescimento dell'indice forestale.

2. La presente legge costituisce l'assetto normativo in materia forestale in funzione delle esigenze di innovazione e sviluppo delle politiche forestali nazionali e comunitarie, in sintonia con i principi fondamentali dettati dalle leggi statali in

materia di boschi, biodiversità, alberi monumentali, materiale di moltiplicazione vegetale, difesa fitosanitaria, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo, incendi boschivi, reti ecologiche e tutela delle zone di particolare interesse ambientale, nonché in relazione alle politiche per la ricerca scientifica e l'innovazione, il turismo ecocompatibile, i servizi ecosistemici e ambientali, la tutela del territorio per la difesa dai rischi ambientali e il contrasto ai cambiamenti climatici.

3. La presente legge persegue attivamente gli obiettivi dello sviluppo territoriale sostenibile e della valorizzazione delle risorse forestali, della conservazione della biodiversità vegetale e animale, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, nonché della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, del contrasto degli effetti connessi ai cambiamenti climatici e alla desertificazione, della tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, dell'utilizzo socio-culturale, turistico, culturale e ricreativo.

4. Sono disciplinati in particolare:

a) gli interventi di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti gestori, stabilendo i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d'uso dei boschi, per la conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi, di proprietà sia pubblica che privata;

b) la gestione del vincolo idrogeologico;

c) la lotta agli incendi boschivi;

d) la commercializzazione del materiale forestale di propagazione;

e) il reclutamento degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria in materia di intervento pubblico regionale.

5. Per quanto non diversamente disposto, si applicano nel territorio regionale il Regio Decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, la legge 18 maggio 1989, n. 183, la legge 21 novembre 2000, n. 353, il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e loro successive modifiche e integrazioni, nonché le forme di lotta obbligatoria contro gli organismi dannosi ai vegetali previste ai sensi della normativa vigente.

6. La disciplina della presente legge è disposta nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

7. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) bosco: 1) superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 metri quadrati, in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, sia naturali che di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, non inferiore al 50 per cento; 2) le formazioni rupestri e ripariali e la macchia mediterranea, di estensione non inferiore a quella di cui al precedente punto 1, individuate secondo i criteri determinati con decreto presidenziale 28 giugno 2000, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri; 3) le formazioni forestali di origine artificiale, di estensione non inferiore a quella di cui al precedente punto 1, realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea, una volta scaduti i relativi vincoli; 4) i terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico;

b) foresta: sinonimo di bosco, di cui alla precedente lettera a);

c) area assimilata a bosco: 1) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; 2) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati; 3) i boschi da seme iscritti nel libro, se non già rientranti nella definizione di cui alla precedente lettera a);

d) area d'interesse forestale: boschi e aree assimilate di cui al presente Art., nonché aree interessate da piante forestali isolate, a gruppi, a filari o costituenti siepi non ricomprese nei boschi e situate al di fuori dei centri urbani, nonché da formazioni forestali che non presentano le dimensioni e la copertura del suolo di cui alla lettera a), e dagli impianti per gli arboreti da legno di cui alla lettera e);

e) arboreto da legno: impianto di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati;

f) albero monumentale: albero e formazione vegetale come definito dal comma 1 dell'Art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e dall'Art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014;

g) materiale forestale di moltiplicazione: si applicano tutte le definizioni e le classificazioni di cui all'Art. 2 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386;

h) incendio boschivo: si applica la definizioni di cui all'Art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

8. Non sono comunque considerati bosco:

a) i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, gli orti botanici e i vivai, compresi quelli forestali;

b) gli impianti specializzati per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti e le altre colture specializzate soggette a pratiche agronomiche e realizzate con alberi e arbusti forestali destinati alla produzione del frutto;

c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni, se contigue a superfici boscate esistenti;

9. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.

## Art. 2

### *Articolazione delle funzioni*

1. Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge sono di competenza delle seguenti strutture regionali:

a) Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, che provvede alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali regionali, per le funzioni e le attività di cui alla presente legge, eccetto quanto espressamente previsto alle successive lettere b), c), d) ed e);

b) Dipartimento regionale dell'agricoltura per le funzioni di cui al comma 1 dell'Art. 9 e per quelle trasferite ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 31;

c) Dipartimento regionale dell'ambiente per le attività di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 7 e per le parti di competenza del Titolo III;

d) Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale per le attività di cui all'Art. 5, alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 7 e per le parti di competenza del Titolo III, nonché per le funzioni del Capo II del Titolo II e del Titolo IV;

e) Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative per le parti di competenza del Titolo III.

2. Entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con le procedure previste dall'Art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvede alla contestuale rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, del Dipartimento dell'agricoltura e del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, conseguendo una 4 riduzione complessiva delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate, provvedendo i dirigenti generali, all'esito della riorganizzazione, ad applicare l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro relativo all'incarico dirigenziale per motivate ragioni organizzative e gestionali, come previsto dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza.

3. Il dirigente generale del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale provvede, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, al passaggio di tutti gli atti relativi alle materie trasferite con la presente legge.

4. Le funzioni e i compiti attribuiti al soppresso Comitato forestale regionale, di cui all'Art. 5ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, abrogato dal comma 6 dell'Art. 25 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono attribuite rispettivamente al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale in relazione alle competenze di cui alla presente legge, con decreto interassessoriale dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e dell'assessore per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nel territorio della Regione Siciliana, le funzioni attribuite alle comunità montane dai commi 1 e 3 dell'Art. 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono esercitate dai comuni, ad eccezione dei boschi appartenenti al patrimonio forestale demaniale regionale, mentre per i boschi inseriti all'interno di aree naturali protette le stesse funzioni sono esercitate dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva naturale.

6. Per uniformare sul territorio regionale l'applicazione di quanto disposto dal Titolo III e dagli strumenti contrattuali, è costituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dallo stesso assessore, o suo delegato, con la seguente composizione:

a) dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, o suo delegato, che assume la funzione di presidente in assenza dell'assessore;

b) dirigente generale del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, o suo delegato;

c) dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, o suo delegato;

d) dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, o suo delegato;

e) direttore dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, di cui all'Art. 3, o suo delegato;

f) direttore dell'Agenzia regionale delle aree protette (cfr. DDL Assessorato Territorio e Ambiente), o suo delegato;

g) un esperto designato dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con documentata esperienza in materia di lavoro e dei relativi strumenti contrattuali;

h) n. 6 rappresentanti designati delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all'entrata in vigore della presente legge;

i) un componente dell'ufficio di gabinetto dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, con qualifica non inferiore a funzionario, con compiti di segretario e senza diritto di voto.

7. L'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea approva con proprio decreto il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e procede con la nomina dei componenti di cui alle lettere g) e h) con successivo decreto da emanare entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso regolamento, applicandosi comunque le seguenti ulteriori disposizioni:

a) i componenti nominati, ai quali non viene corrisposto alcun compenso, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta;

b) l'Osservatorio ha il compito di vigilare e monitorare sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, nonché vigila sull'uniforme attuazione degli strumenti contrattuali e fissa i criteri generali per la mobilità provinciale dei lavoratori e, qualora necessario, stabilisce i criteri per la rideterminazione della distribuzione provinciale delle dotazioni numeriche dei contingenti;

c) l'Osservatorio esprime pareri in merito alla richiesta di deroga di cui al comma 5 dell'Art. 25;

d) l'Osservatorio può formulare pareri o direttive per ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti nel reclutamento degli addetti di cui al comma 3 dell'Art. 22;

e) in tutti i casi l'Osservatorio decide all'unanimità, ad eccezione della funzione arbitrale per la risoluzione di questioni inerenti l'applicazione contrattuale, dove le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei componenti.

### Art. 3

#### *Istituzione dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e tenuto conto dei principi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, è istituita l'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, ente strumentale della Regione ai sensi dell'Art. 11 ter del decreto legislativo 26 giugno 2011, di seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo e articolazione provinciale, per l'esercizio delle attività tecnico-operative in materia di:

a) gestione forestale e miglioramento dell'economia delle zone boschive, di cui all'Art. 3 della legge regionale 11 marzo 1950, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'attribuzione del patrimonio forestale alla Regione, attraverso l'attuazione degli interventi pubblici di cui alla lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'Art. 7;

b) altre azioni di supporto agli interventi pubblici nel settore forestale, di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

2. Insieme alle attività di cui al comma precedente, l'Agenzia può assolvere anche compiti decentrati e incarichi per le seguenti fattispecie:

a) compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

b) valorizzazione delle aree interne, con particolare riguardo alla loro importanza naturalistica, ambientale, storica e paesaggistica, all'utilizzo in sicurezza della

sentieristica, ad un approccio escursionistico ecosostenibile, alla salvaguardia delle arti e dei mestieri tradizionali;

c) opere infrastrutturali interaziendali, interventi viari in ambiente rurale, compresa la viabilità minore, e interventi a favore di forme di approvvigionamento energetico con particolare riguardo alle fonti alternative;

d) supporto gestionale e logistico a favore della difesa del suolo, nonché per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito urbano ed extraurbano in aree verdi di pertinenza di enti e soggetti privati, anche in forma associata, a titolo oneroso.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di piena autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria, contabile e tecnico-operativa nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di indirizzo programmatico, ed è posta sotto la vigilanza e il controllo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea da cui promanano gli stessi indirizzi programmatici e le direttive.

4. Nel rispetto delle norme generali dettate dalla presente legge e dal comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e dell'assessore regionale dell'economia, il Presidente della Regione adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione che contiene la disciplina organizzativa e funzionale dell'Agenzia, nonché le modalità operative volte a consentire il trasferimento delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali di cui al comma 5 dell'Art. 31.

5. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dalle risorse trasferite di cui al precedente comma, oltre che dai beni mobili, dai materiali, dalle attrezzature fisse e dai mobili a qualsiasi titoli acquisiti in data successiva alla sua istituzione, ed è tenuta alla compilazione e all'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili e immobili, nonché di tutti i titoli, atti e scritture relativi al proprio patrimonio e alla sua amministrazione.

6. L'Agenzia si avvale altresì di locali, arredi, macchinari e sistemi informatici messi a disposizione a titolo gratuito dall'Amministrazione regionale, secondo un piano di assegnazione delle dotazioni da stabilire, previo decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, di concerto con l'assessore regionale dell'economia.

7. Ai fini della gestione contabile e del bilancio, l'Agenzia conforma la propria gestione ai principi contabili generali, previsti dall'Art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare al principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

8. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore, nominato con decreto dall'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, esclusivamente tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, in possesso di comprovata esperienza in materia di attività di cui ai commi 1 e 2, cui competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza legale dell'Agenzia, previa adozione della pianta organica ed approvazione dell'atto generale di organizzazione, nonché del regolamento di contabilità, adozione degli atti di bilancio, gestione delle dotazioni, cura delle risorse umane anche in termini di relazioni sindacali, deliberazioni in materia di programma annuale e pluriennale delle attività, svolgimento delle opportune verifiche intermedie e redazione della relazione finale an-

nuale, verifica dei risultati di gestione e valutazione annuale dei dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati, stipula di contratti e accordi convenzionali, sottoscrizione di ogni altro atto e adempimento occorrente all'esercizio e allo sviluppo efficace delle attività per il raggiungimento dei fini istituzionali; con il provvedimento di nomina è altresì determinato, nel rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni legislative vigenti e comunque in misura non superiore a quanto indicato dal comma 3 dell'Art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modifiche e integrazioni, il trattamento annuo omnicomprensivo spettante, lo schema del contratto di lavoro di diritto privato di natura esclusiva triennale, rinnovabile per non più di una volta, nonché le condizioni in ragione delle quali può intervenire la revoca dell'incarico;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi del comma 1 dell'Art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni; allo stesso organo competono il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia, previa presentazione delle relazioni al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo, nonché comunque riferendo urgentemente nel caso di gravi irregolarità; la durata del collegio è fissata in tre anni ed i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio, potendo essere riconfermati.

9. Al fine di consentire l'avvio operativo dell'Agenzia, l'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario straordinario, che resta in carica sino alla nomina del Direttore generale

10. Il Commissario straordinario esercita tutti i poteri amministrativi, gestionali e organizzativi del Direttore generale, adottando il regolamento di contabilità, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di insediamento, con atti generali da sottoporre all'approvazione dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

11. Il Direttore generale è supportato da un tavolo di consulta a carattere tecnico, presieduto dallo stesso Direttore e partecipato, di volta in volta, dai dirigenti titolari delle strutture intermedie dipartimentali competenti sulle diverse materie in trattazione, di cui al seguente elenco:

- a) Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
- b) Dipartimento regionale dell'ambiente;
- c) Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale;
- d) Dipartimento regionale tecnico.

12. Su richiesta del Direttore generale e su disposizione dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali coinvolti, il tavolo di consulta tecnica può essere integrato con ulteriori partecipanti di altri uffici regionali, particolarmente qualificati alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

13. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia, che realizza un'esclusività organizzativa con piena indipendenza operativa, fermo restando le competenze di programmazione e coordinamento attribuite all'Amministrazione regionale.

14. In particolare, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale cura e gestisce i rapporti con l'Agenzia, vigila sul suo operato e approva preventivamente gli atti interni a valore organizzativo e di funzionamento generale, com-

preso il programma annuale e pluriennale delle attività, e riceve altresì la relazione finale.

15. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Agenzia si avvale di proprio personale tecnico e amministrativo nel rispetto della dotazione organica, definita entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

16. L'Agenzia si avvale in via prioritaria dei seguenti contingenti di personale:

a) dipendenti di ruolo dell'Amministrazione Regionale, da individuare di norma tra quelli in servizio presso il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale collocato in posizione di distacco, sentito il parere dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, oltre che tra quelli in servizio presso il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale collocato in posizione di comando, sentito il parere dell'assessore regionale per il territorio e per l'ambiente;

b) personale del ruolo speciale ad esaurimento del sopprimendo Ente di Sviluppo Agricolo collocato in posizione di distacco ai sensi del comma 10 dell'Art. 31.

17. Per il personale di cui al comma 16, ad eccezione del personale comandato, le competenze fondamentali continuano ad essere corrisposte dalle Amministrazioni di appartenenza, mentre al trattamento economico accessorio provvede l'Agenzia con appositi trasferimenti sempre a carico dell'Amministrazione regionale.

18. Ai fini della gestione organizzativa unitaria e organica degli adempimenti posti a carico della Regione nella qualità di datore di lavoro, l'Agenzia procede, ai sensi del comma 8 dell'Art. 7, al reclutamento degli addetti agricolo-forestali di cui al comma 3 dell'Art. 22, nonché al reclutamento, ai sensi del comma 11 dell'Art. 31, degli addetti agricoli del sopprimendo Ente di Sviluppo Agricolo, fermo restando la disponibilità delle risorse finanziarie.

19. Gli interventi dell'Agenzia per il perseguimento degli obiettivi istituzionali sono realizzati di norma ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'Art. 7.

20. L'Agenzia provvede ai propri compiti e gestisce economicamente il personale attraverso entrate a titolo di:

a) contribuzione ordinaria, definita annualmente con legge di stabilità regionale;

b) contributi straordinari della Regione per progetti specifici;

c) contributi e finanziamenti originati da disposizioni legislative statali e comunitarie;

d) risorse provenienti dalla partecipazione a progetti specifici con finanziamento extraregionale, presentati dai Dipartimenti regionali competenti, dove l'Agenzia rappresenta il soggetto pubblico incaricato del reclutamento degli addetti per lo svolgimento degli interventi;

e) redditi dei beni costituenti il patrimonio dell'ente;

f) introiti derivanti dalla valorizzazione dei servizi ecosistemici e ambientali e dal mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio di cui al comma 1 dell'Art. 8, dalla commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione di cui al comma 4 dell'Art. 9, dalla concessione e dalla vendita delle produzioni in ambiente forestale demaniale di cui all'Art. 12, dalla concessione temporanea dei beni del patrimonio forestale demaniale di cui all'Art. 13, nonché dai servizi forniti

per la fruizione pubblica delle aree demaniali boscate e naturalistiche, comprese le riserve in gestione;

g) proventi da prestazioni svolte a favore di enti e soggetti privati, anche in forma associata;

h) introiti da attività commerciali e promozionali, nonché da eventuali sponsorizzazioni pubbliche e private;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

#### Art. 4

##### *Pianificazione forestale regionale*

1. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale definisce le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo multifunzionale del settore forestale attraverso una pianificazione basata sui principi della gestione forestale sostenibile, ai sensi dell'Art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 257 e successive modifiche e integrazioni.

2. La pianificazione forestale è articolata sui seguenti livelli:

a) regionale, mediante il piano forestale regionale, che definisce gli obiettivi della politica forestale e assume un ruolo di indirizzo e coordinamento della pianificazione di livello inferiore;

b) territoriale particolareggiato, mediante i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, che rappresentano lo strumento operativo per la gestione e la programmazione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere, delle infrastrutture e delle attività ad esse connesse.

3. Il piano forestale regionale è coordinato con il Piano di Assetto Idrogeologico, il Piano Paesaggistico regionale, i Piani di Bacino, i Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, il Piano Faunistico Venatorio regionale, il Piano Energetico Ambientale regionale, nonché con i principali strumenti di pianificazione regionale di ordine superiore.

4. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che coinvolga i territori inclusi nell'inventario forestale deve essere coerente con i documenti di programmazione indicati nel presente Art., a pena di nullità.

5. Il piano forestale regionale è predisposto dall'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che si avvale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, sentito il parere del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale da rendere entro 30 giorni dalla richiesta, sulla base degli elementi di conoscenza desumibili dall'inventario forestale regionale di cui all'Art. 5.

6. Nel procedimento di approvazione del piano forestale regionale sono assicurate ampie forme di pubblicità, nonché in forma telematica la concertazione istituzionale, la partecipazione attiva dei portatori d'interesse e dei cittadini, consentendo per un periodo minimo di 90 giorni la presentazione di eventuali osservazioni e proposte sui documenti del piano.

7. Il piano forestale regionale è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'Art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

8. Il piano forestale regionale è adottato, su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, con decreto del Presidente della Regione, dando relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

9. Il piano forestale regionale ha validità decennale e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo piano e può comunque essere aggiornato per esigenze di adeguamento legislativo e per altre motivate esigenze, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

#### Art. 5

##### *Inventario, carta forestale e sistema informativo*

1. Il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, ciascuno per le proprie competenze, aggiornano l'inventario forestale regionale, quale strumento pubblico permanente di conoscenza a supporto delle politiche di settore, che contiene l'elenco dei terreni qualificabili come bosco da sottoporre ad aggiornamento almeno decennale, fermo restando che la redazione resta a carico del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale.

2. La carta forestale regionale, che costituisce allegato essenziale dell'inventario di cui al comma precedente, è l'elaborato cartografico di base per la programmazione e la pianificazione regionale forestale, individuando le superfici boscate e classificando i boschi per classe di copertura, tipo fisionomico e stadio evolutivo.

3. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea emanano direttive congiunte in ordine alla redazione dell'inventario e alle forme di pubblicità dello stesso.

4. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale l'elenco particellare dei terreni qualificabili come bosco facenti parte del proprio patrimonio demaniale, e di aggiornare lo stesso elenco entro il 30 dicembre di ogni anno in caso di variazioni.

5. Il sistema informativo forestale regionale costituisce lo strumento conoscitivo e di consultazione permanente per la raccolta dei dati e la programmazione degli interventi concernenti la pianificazione forestale, le sistemazioni idraulico-forestali, le infrastrutture forestali, la viabilità e la sentieristica, i vincoli territoriali esistenti, le aree boschive percorse da incendi, e comunque di tutte le informazioni contenute nell'inventario forestale regionale. Il sistema informativo forestale si sviluppa anche attraverso l'implementazione di banche dati esistenti e in accordo con i sistemi informativi regionali e nazionali esistenti.

6. Il sistema di cui al comma 5, reso disponibile alla consultazione pubblica attraverso un'interfaccia Web-Gis, include inoltre informazioni relative ai boschi da seme, agli alberi monumentali e agli ulteriori esemplari vegetali 9 di pregio, alla salvaguardia della biodiversità, alla protezione della flora e della fauna, alle aree percorse da incendio, allo stato di salute dei boschi e ai rischi legati a calamità naturali.

7. Il sistema di cui comma 5 è gestito dal Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, che prevede per il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale un livello di accesso limitato all'implementazione delle parti di competenza.

#### Art. 6

##### *Piani di gestione forestale*

1. I soggetti pubblici, nonché i soggetti privati che operano sulla base di un finanziamento pubblico, per superfici superiori o uguali a 30 ettari, effettuano gli interventi sulla base di un piano di gestione o di uno strumento equivalente, che devono essere conformi agli indirizzi del piano forestale regionale, alla pianificazione regionale di ordine superiore e ai principi definiti dalle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003), con cui sono state definite le linee paneuropee per una gestione forestale sostenibile e le azioni per la salvaguardia della biodiversità.

2. Il piano di gestione forestale è obbligatorio per boschi aventi caratteri e struttura omogenea, ricadenti anche in territori di più province, la cui proprietà è riferita a singolo soggetto ed è accertata su base catastale, che ricoprono una superficie boschiva accorpata superiore a 200 ettari, in cui possono essere ricomprese superfici boschive inferiori a 200 ettari purché distanti non più di 10 chilometri in linea d'aria dal corpo principale.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, si prevede che:

a) i boschi distanti più di 10 chilometri dal corpo principale possono essere associati allo stesso se insistono su superfici simili sotto l'aspetto geomorfologico, nonché per caratteri stazionali e strutturali, anche se ricadenti in province diverse;

b) per le Isole minori, il piano di gestione è obbligatorio per una superficie boschiva accorpata superiore a 100 ettari, riferita a singola isola.

4. Per le superfici boschive inferiori a 200 ettari ed esclusivamente per le Isole minori per superfici boschive inferiori a 100 ettari, è ammesso, quale strumento facoltativo in sostituzione del piano di gestione forestale, lo strumento equivalente di cui al comma 10.

5. Nelle more della predisposizione e dell'approvazione dei piani di gestione forestale, è possibile operare anche tramite lo strumento equivalente per le superfici boschive di cui ai commi 2 e 3.

6. Per il piano di gestione forestale e per lo strumento equivalente, si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:

a) è ammessa una redazione anche in forma associata;

b) i soggetti privati che possiedono o detengono superfici boschive intercluse o confinanti con boschi pubblici, possono chiedere che le proprie superfici siano incluse nell'ambito dei piani pubblici, dichiarando di assoggettarsi ai conseguenti obblighi;

c) i soggetti privati, che non svolgono interventi sulla base di un finanziamento pubblico, possono operare anche in mancanza dello strumento equivalente se la superficie boschiva è inferiore a 30 ettari, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in sede nazionale e comunitaria e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

7. Per le superfici boschive ricadenti in tutto o in parte in area protetta o in sito Natura 2000, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni, la pianificazione è soggetta alle prescrizioni e alla regolamentazione della vigente normativa in materia.

8. Il piano di gestione forestale e lo strumento equivalente sono riferiti ad un periodo minimo di dieci anni e massimo di quindici e possono essere aggiornati, nell'arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui sono stati approvati.

9. Il piano di gestione forestale definisce:

a) la coltura e l'assestamento dei boschi;

b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;

c) l'uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni non legnose;

- d) la pianificazione e la gestione della fauna selvatica;
- e) l'uso dei fabbricati;
- f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
- g) la regolamentazione degli eventuali usi civici, qualora presenti;
- h) le utilizzazioni dei beni forestali demaniali;
- i) la pianificazione e la gestione delle attività pastorali;
- j) la pianificazione degli interventi di prevenzione antincendio boschivo;
- k) le modalità e le prescrizioni per la fruizione naturalistica turistica, ricreativa e sportiva, nonché per lo svolgimento delle attività didattiche;
- l) la pianificazione e la gestione della viabilità forestale;
- m) gli itinerari e i sentieri dedicati alla fruizione pubblica delle bellezze paesaggistiche.

10. Lo strumento equivalente è un documento semplificato e sintetico di pianificazione per quanto concerne i rilievi e le analisi dendro-auxometriche, nonché la tipologia e la tempistica degli interventi selvicolturali previsti.

11. I piani di gestione forestale e gli strumenti equivalenti non sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione ambientale strategica, di cui all'Art. 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

12. Per le aree ricadenti nei siti Natura 2000 si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

13. Le indicazioni tecniche e metodologiche di redazione dei piani di gestione e degli strumenti equivalenti, nonché gli elaborati che li costituiscono, necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai precedenti commi, nonché i nulla osta e le autorizzazioni occorrenti, sono definiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

14. Il piano di gestione o lo strumento equivalente è proposto per l'approvazione dal proprietario o dal possessore o dal gestore al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, che:

a) verifica la conformità alle indicazioni tecniche e metodologiche di redazione previste dal decreto di cui al comma 13;

b) convoca, entro giorni 15 dal giudizio di conformità, presso la sede del comune dove ricade la maggior parte della superficie interessata, una riunione con i portatori d'interesse e i cittadini per consentire al soggetto proponente di illustrare il piano o lo strumento;

c) assicura adeguata pubblicità in forma telematica per almeno 30 giorni sul sito web istituzionale e sui siti dei comuni interessati dai piani o dagli strumenti per la concertazione istituzionale e la partecipazione attiva dei portatori d'interesse e dei cittadini, a mezzo avviso che deve contenere esatto riferimento alla procedura di consultazione pubblica con indicazione di un link dove è consultabile e scaricabile copia completa dello stesso piano o strumento, nonché il nominativo e i contatti del referente, a cui inviare eventuali osservazioni e proposte entro il termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione;

d) esamina le eventuali osservazioni e proposte pervenute e, qualora compatibili, invita il soggetto proponente a inserirle nel piano o nello strumento;

e) predispone gli atti per l'approvazione dei piani o degli strumenti equivalenti e li trasmette all'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, che li approva con proprio decreto.

15. Per i piani o gli strumenti equivalenti proposti dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, è nominato un responsabile unico del procedimento, che emette il verbale di verifica e validazione, convoca la riunione con i portatori d'interesse e i cittadini, assicura adeguata pubblicità negli stessi termini già espressi alla lettera c) del comma 14, esamina eventuali osservazioni e proposte, provvedendo ad inserirle qualora compatibili, quindi predispone e trasmette gli atti per l'approvazione all'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, che vi provvede entro il termine di 120 giorni dalla validazione.

16. Dell'approvazione dei piani o degli strumenti equivalenti è dato avviso sul sito web istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, con la pubblicazione integrale degli atti che li costituiscono. Gli stessi sono trasmessi al Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale per l'attività di vigilanza.

## TITOLO II INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE FORESTALE

### CAPO I AREE DI ATTIVITA' E DI INTERVENTO

#### Art. 7

#### *Ambito degli interventi pubblici*

1. Gli interventi pubblici forestali, di cui alla presente legge, rappresentati da opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare il patrimonio forestale e naturalistico regionale ed a garantirne la multifunzionalità, si attuano attraverso le seguenti macro aree di attività:

a) prevenzione civile, settore di attività realizzato tramite interventi di norma eseguiti in amministrazione diretta, anche in aree demaniali non incluse nel patrimonio di cui all'Art. 13, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, che comprendono: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, difesa del suolo, interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico, opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione, opere di sistemazione idraulico e idraulico-forestale dei bacini idrografici, anche montani, opere di regolazione dei corsi d'acqua, opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati, interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati, rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee, comprese le cure colturali degli stessi fino alla loro completa affermazione e la manutenzione straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali per mantenerne le funzionalità, nonché la rinaturalizzazione, anche tramite specie forestali autoctone e tecniche d'ingegneria naturalistica, di aree degradate, di corsi d'acqua e di rimboschimenti;

b) lotta passiva agli incendi boschivi, settore di attività realizzato nelle aree demaniali forestali e nelle superfici comunque gestite, che include azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti, al ripristino e alla ricostituzione delle aree percorse dal fuoco, e interventi selvicolturali idonei volti a potenziare la resilienza degli ambienti naturali e forestali, comprendendo la realizzazione e la manutenzione dei viali tagliafuoco, la viabilità forestale e le infrastrutture connesse agli interventi di cui alla presente lettera, gli interventi previsti nel piano regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi boschivi, nonché a titolo esemplificativo anche i lavori di prevenzione degli incendi lungo le fasce di bordo delle sedi stradali aperte al pubblico, entro i perimetri dei complessi boscati demaniali e delle superfici comunque gestite, dei bacini idrografici montani, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi, limitatamente all'asportazione di piante secche, rovi o altro materiale infiammabile, e conservando le alberature vitali di qualsiasi specie, gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo;

c) potenziamento e valorizzazione dei boschi e delle aree a verde, nonché di tutte le riserve gestite dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale (DSRT), settore di attività che si esplica tramite interventi che mirano al riconoscimento della funzione sociale del territorio rurale, del bosco e delle riserve, partendo dal riconoscimento dei valori e delle risorse del territorio, dell'elemento culturale, della tradizione e della potenzialità economica, ovvero il riconoscimento degli elementi che conservano, valorizzano e trasformano il territorio rurale, finalizzati a: imboschimento e rimboschimento, impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, gestione di terreni boscati o comunque di aree d'interesse forestale, naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici, implementazione e manutenzione delle aree attrezzate, compresi i servizi resi all'interno delle stesse aree, recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, miglioramento dell'assetto faunistico, prevenzione e difesa dalle avversità, manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati funzionali alle attività del presente Art., realizzazione e potenziamento delle reti infrastrutturali, miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi, interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e della rete ecologica siciliana, manutenzione delle aree verdi pubbliche, dei siti archeologici e delle miniere, interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici, cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo, di fiumi, torrenti e laghi, cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine, cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni, interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo, conversioni e trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata, creazione e miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici, cura, manutenzione e

sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici, nonché la realizzazione di percorsi anche attrezzati a tema ludico e sportivo;

d) gestione produttiva del demanio forestale, settore di attività che si esplica tramite interventi che riguardano: attività per la produzione e la vendita di legno e dei suoi sottoprodotti a scopi energetici, interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere, realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco, coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi, coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano, miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale, nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive, interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo, manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati funzionali alle attività del presente Art., interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette, nonché la produzione di materiale forestale di propagazione;

e) gestione e valorizzazione dei parchi e delle riserve, settore che comprende le attività compatibili di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) svolte all'interno dei parchi e di tutte le riserve gestite dal Dipartimento regionale dell'ambiente (DA);

f) lotta attiva agli incendi boschivi, di cui all'Art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche e integrazioni, settore di attività che si esplica tramite gli interventi, previsti al Capo II del Titolo II della presente legge, comprese le attività propedeutiche e di piena definizione degli stessi interventi; sono altresì ricompresi i seguenti interventi, quando funzionali ai compiti istituzionali del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, difesa del suolo, interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico, opere di sistemazione idraulico e idraulico-forestale dei bacini idrografici montani, opere di regolamentazione dei corsi d'acqua, opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini idrografici montani particolarmente degradati, nonché interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di 13 infrastrutture verdi e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, sia in amministrazione diretta che tramite bandi pubblici, utilizzando risorse regionali ed extraregionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1, per i quali trova applicazione quanto disposto dall'Art. 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 e dall'Art. 2 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, prescindono dal limite di importo previsto dal comma 2 dell'Art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, e non richiedono le procedure amministrative caratteristiche delle opere pubbliche, fatti salvi eventuali acquisti, forniture e noli.

3. La programmazione annuale degli interventi pubblici di cui al comma 1, ad eccezione di quelli per i quali trova applicazione il comma 2, è inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale del 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ed i relativi progetti vengono finanziati in base alla disponibilità delle risorse regionali ed extraregionali in funzione delle priorità territoriali.

4. Le attività necessarie all'assolvimento degli ordinari compiti istituzionali, finalizzate alla cura e alla salvaguardia del patrimonio boschivo, che prevedono interventi informati a grande semplicità o a carattere ripetitivo, nonché i servizi resi all'interno delle aree demaniali e delle riserve, e le attività di cui alla lett. f) del comma 1, non rientrano tra le opere da inserire nel Programma triennale delle opere

pubbliche, di cui al comma 3, e non richiedono le procedure amministrative caratteristiche delle opere pubbliche, fatti salvi eventuali acquisti, forniture e noli.

5. Le attività di cui ai commi 2 e 4 sono disciplinate con apposito provvedimento dell'assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale.

6. Ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico, della salvaguardia della biodiversità e dell'interesse paesaggistico, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono essere effettuati a richiesta di: i) altri enti pubblici ed enti morali proprietari o gestori di boschi, di aree d'interesse forestale, nonché di aree verdi destinate alla pubblica fruizione, a mezzo convenzione; ii) enti e soggetti privati proprietari o gestori di boschi, di aree d'interesse forestale, nonché di aree verdi destinate alla pubblica fruizione, a mezzo convenzione esclusivamente a titolo oneroso.

7. Gli interventi pubblici forestali assolvono funzione di pubblica utilità e l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Per l'attuazione degli interventi pubblici di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché per qualunque altro intervento di cui al presente Titolo, che necessita del reclutamento degli addetti di cui al Titolo III, il Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale e territoriale si avvale dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, che si fa carico della titolarità dei rapporti di lavoro degli addetti di cui al comma 3 dell'Art. 22, sulla base dei fabbisogni definiti e articolati al comma 5 dell'Art. 22.

9. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera c) del comma 1, si applicano le seguenti ulteriori disposizioni: I) l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea opera in sinergia con gli altri assessorati regionali competenti in materia, per una valutazione delle potenzialità economiche dei territori, per l'individuazione di specifici target di utenti al fine di creare un'offerta turistico-ambientale di rilevanza economica; II) rientrano nelle finalità la promozione di itinerari tematici, la realizzazione di musei dell'ambiente, di laboratori didattici ambientali aperti a tutte le scuole di ogni ordine e grado, la strutturazione di una filiera turistica enogastronomica che ponga le sue basi sulla cultura e sulla ruralità dei luoghi, sulla cultura della tutela ambientale intesa come risorsa del cittadino e mezzo di promozione dei territori e sulle tipicità agroalimentari riconosciute a livello regionale, nazionale e comunitario; III) sono da intendere attività di valorizzazione anche l'organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti, l'organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti, la pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione, nonché l'assistenza tecnica ad enti e privati in materia forestale;

10. Per l'attuazione degli interventi pubblici di cui alla lettera e) del comma 1, che necessitano del reclutamento degli addetti di cui al Titolo III, il Dipartimento regionale dell'ambiente si avvale dell'Agenzia regionale delle aree protette (cfr. DDL Assessorato Territorio e Ambiente), che si fa carico della titolarità dei rapporti di lavoro degli addetti di cui al comma 3 dell'Art. 22, sulla base dei fabbisogni definiti e articolati al comma 6 dell'Art. 22.

11. Per l'attuazione degli interventi pubblici di cui alla lettera f) del comma 1, che necessitano del reclutamento degli addetti di cui al Titolo III, il Dipartimento

regionale del Comando del Corpo Forestale si fa carico della titolarità dei rapporti di lavoro degli addetti di cui al comma 3 dell'Art. 22, sulla base dei fabbisogni definiti e articolati al comma 7 dell'Art. 22.

12. Dopo il comma 4 dell'Art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente: “5. Si prescinde dal nulla-osta di cui al comma 1 per le opere indicate dall'Art. 39, comma secondo, n. 1 del regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3267, nonché per i lavori di imboscamento e di ricostituzione di boschi degradati”.

## Art. 8

### *Promozione e sviluppo delle attività forestali e territoriali*

1. Al fine di diffondere e approfondire le tematiche dello sviluppo rurale e territoriale, della conservazione della biodiversità, della tutela degli ecosistemi naturali, del paesaggio, degli alberi monumentali e dei boschi da seme, della prevenzione del rischio idrogeologico, del contrasto ai cambiamenti climatici e alla desertificazione, nonché per la valorizzazione del ruolo multifunzionale delle aree di interesse forestale e naturalistico, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale promuove e sviluppa:

a) la ricerca scientifica, la sperimentazione, la divulgazione e il trasferimento delle innovazioni, includendo le materie di competenza del centro vivaistico forestale regionale di cui all'Art. 9, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni di ricerca;

b) un'azione comunicativa di sensibilizzazione per facilitare gli scambi di informazione e la rapida diffusione delle innovazioni, dei risultati della ricerca e delle esperienze tecniche, in particolare attraverso:

1) una campagna digitale permanente e interattiva su di un portale dedicato, anche per un sistema partecipato di allerta, particolarmente rivolta alle tematiche della conoscenza della biodiversità e degli alberi monumentali, della protezione del patrimonio boschivo e degli ecosistemi naturali, dello stato di salute dei boschi e presenza di organismi nocivi per la salute dell'uomo e degli animali, della pubblicazione del libro regionale dei boschi da seme di cui all'Art. 9 e dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'Art. 10, della valorizzazione delle produzioni forestali regionali, del patrimonio escursionistico regionale di cui al successivo comma 4 con riguardo alla sentieristica tematica, ai percorsi partecipati ed a forme di escursionismo responsabile;

2) l'impulso verso forme sostenibili di fruizione delle risorse forestali, naturalistiche e dei territori rurali;

3) la costituzione di gemellaggi extraregionali;

c) la valorizzazione dei servizi ecosistemici e ambientali, tra i quali la fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata, la regimazione delle acque nei bacini montani, la salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, l'utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche, gli interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, di cui all'Art. 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

d) il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio, generati anche tramite progetti di imboscamento e la gestione forestale sostenibile;

e) l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno, dei prodotti secondari del bosco e di quelli da essi derivati, sulla base di norme e standard riconosciuti in sede interna-

zionale, comunitaria o nazionale, sostenendo in particolare l'ecocertificazione, nonché l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale, in particolare riguardo alla certificazione forestale dei boschi facenti parte del patrimonio regionale e dei relativi prodotti, oltre a coadiuvare i soggetti pubblici e privati possessori di boschi interessati a conseguirla, attraverso l'individuazione degli organismi certificanti ed eventuali altre forme di certificazione di prodotto e di processo, nonché delle relative modalità di certificazione forestale dei boschi demaniali regionali, da parte dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

2. Al fine di promuovere e qualificare professionalmente lo sviluppo imprenditoriale nel settore forestale, è istituito l'albo regionale delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito agricolo-forestale, dove possono iscriversi le ditte operanti sul territorio regionale ai sensi dell'Art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e successive modifiche e integrazioni, restando all'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea la definizione con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei requisiti di iscrizione, rinnovo, sospensione e cancellazione, considerando, in particolare, l'identificazione, la competenza e la professionalità degli addetti, nonché delle modalità di accesso e di tenuta dello stesso albo.

3. Per l'arboricoltura da legno, che riguarda impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, in terreni non boscati, non vincolanti la destinazione a bosco delle superfici coinvolte, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, i soggetti interessati alla realizzazione di un impianto di 15 arboreti da legno o al suo espianto presentano una dichiarazione al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, che istituisce e aggiorna l'inventario degli stessi arboreti, secondo le indicazioni operative approvate all'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve eventuali autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico.

4. Al fine della valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, costituito dalla viabilità del demanio forestale, dal sistema delle Regie Trazzere, dalle strade pubbliche, nonché delle strade vicinali e interpoderali di uso pubblico, attraverso l'istituzione del catasto regionale del patrimonio escursionistico presso il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale per rilevarne lo stato e la consistenza, i soggetti coinvolti e il sistema di gestione, che è inserito nel sistema informativo forestale regionale di cui all'Art. 5, in particolare operando:

a) la pianificazione e programmazione degli interventi di conservazione e valorizzazione, che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale, anche al fine di garantire un'adeguata fruizione in sicurezza;

b) l'acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche e di innovazione collegata alla gestione degli interventi infrastrutturali

c) le iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico;

d) l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico;

e) l'instaurazione di forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione.

5. Per i boschi e le aree d'interesse forestale e naturalistico, in condizioni di abbandono e accentuato degrado, se non causato da incendi, che assolvono a specifiche funzioni ambientali, paesaggistiche e di conservazione della biodiversità, particolarmente se ubicate su terreni instabili, in forte pendenza o comunque esposti a fenomeni erosivi, su cime o lungo crinali, oppure al limite della vegetazione arborea entro una fascia di 300 metri di larghezza dal mare o lungo i corsi d'acqua, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ordina ai proprietari o ai possessori l'esecuzione degli interventi gestionali di ripristino, finalizzati a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio e migliorare a titolo precauzionale l'assetto vegetazionale ed, in caso d'inerzia, è autorizzato a svolgere in occupazione temporanea gli interventi gestionali di ripristino, avvalendosi dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, e ponendo gli oneri a carico del soggetto inadempiente.

#### Art. 9

#### *Vivaismo forestale*

1. Per l'espletamento delle funzioni previste in materia di commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, la Regione, quale organismo ufficiale di cui alla lettera n) del comma 1 dell'Art. 2 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche e integrazioni, si avvale del servizio fitosanitario regionale del Dipartimento regionale dell'agricoltura per quanto previsto dagli articoli 4, 15 e 16 dello stesso decreto in materia di rilascio delle licenze, controllo e sanzioni.

2. Al fine di favorire la tutela e il ripristino della vegetazione forestale autoctona, le rimanenti funzioni attribuite all'organo ufficiale ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 sono svolte dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dove è istituito il libro regionale dei boschi da seme, che provvede in particolare a:

a) volturare nel libro il materiale di base già iscritto nel registro di cui al comma 8 dell'Art. 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007;

b) curare gli aggiornamenti e le revoche dell'iscrizione nel libro;

c) trasmettere i dati inerenti il materiale di base al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

d) rilasciare i certificati principali di identità;

e) definire e revisionare periodicamente i disciplinari di gestione dei boschi iscritti nel libro, approvati dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, anche in deroga alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al comma 1 dell'Art. 25; 16

f) programmare e realizzare gli interventi necessari alla gestione, nonché alla tutela e al miglioramento dei boschi iscritti nel libro ricadenti nel demanio forestale regionale, stabilendo opportuna precedenza per tali interventi in ordine alle risorse finanziarie disponibili;

g) in caso d'inerzia del proprietario o del possessore rispetto ai disciplinari di gestione, svolgere gli interventi di gestione nei boschi da seme iscritti nel libro, ponendo gli oneri a carico del soggetto inadempiente;

h) nel caso di specie autoctone, inserire i boschi da seme iscritti nel libro con ordine prioritario nel piano di acquisizione di terreni, di cui al successivo comma 4.

3. Nel territorio regionale, è vietata la messa a dimora per fini forestali o per impianti di arboricoltura da legno di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "identificato alla fonte" proveniente da altre regioni.

4. Allo scopo di conservare la biodiversità vegetale e diffondere le specie autoctone siciliane, provvedendo alla produzione vivaistica destinata all'imboschimento, al rimboschimento, alla ricostituzione boschiva, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico connesso alla rete ecologica siciliana, nonché agli impianti di arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alla sistemazione del territorio, e in generale alla diffusione sul territorio anche per uso fuori foresta di essenze rappresentative delle formazioni vegetazionali locali e del paesaggio rurale, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attiva il centro vivaistico forestale regionale, che ha sede presso lo stesso dipartimento, con le seguenti finalità:

a) individuazione, reperimento, raccolta, caratterizzazione e catalogazione di ecotipi e varietà autoctone di specie botaniche d'interesse forestale e naturalistico, nonché agrario degli ordinamenti produttivi tradizionali a carattere non intensivo, compresa la correlata attività di studio, di conservazione e propagazione del germoplasma;

b) raccolta di materiale forestale di moltiplicazione all'interno degli ambiti demaniali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche e integrazioni, per le esigenze della rete delle unità produttive vivaistiche demaniali;

c) realizzazione e mantenimento di banche del germoplasma, campi di piante madri di specie autoctone, campi sperimentali, arboreti e campi collezione, anche a valore divulgativo e didattico;

d) produzione, commercializzazione e distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione, con prevalenza di specie autoctone;

e) attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e trasferimento dell'innovazione, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni scientifiche impegnate nella conservazione della biodiversità vegetale.

5. Le funzioni del centro vivaistico forestale regionale in materia di pianificazione, programmazione e coordinamento, nonché di indirizzo e controllo delle attività, sono svolte nella sede centrale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, mentre l'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali assolve ai compiti gestionali.

6. Il centro vivaistico forestale regionale è composto dalle articolazioni periferiche costituite dai centri regionali per il germoplasma forestale e agrario di Marianelli nel comune di Noto e di Valle Maria – Ficuzza nel comune di Godrano, nonché dalle unità produttive vivaistiche forestali demaniali, dislocate in rete sul territorio regionale in funzione delle necessità climatiche e culturali delle principali specie autoctone, e da campi di piante madri, campi sperimentali, arboreti e campi collezione.

7. Il centro vivaistico forestale regionale è esentato dal pagamento delle tariffe di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, e i relativi centri per il germoplasma forestale e agrario non sono soggetti all'autorizzazione dell'attività di cui decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'uso di materiale forestale di moltiplicazione a fini di ricerca e sperimentazione.

## Art. 10

### *Alberi monumentali*

1. L'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 3 dell'Art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è redatto, gestito e aggiornato dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale sulla base della raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e sulla base degli elenchi comunali.

2. I comuni comunicano alla struttura regionale competente gli esiti dell'attività di censimento, anche se in termini negativi, esclusivamente in formato elettronico.

3. Il censimento degli alberi monumentali all'interno di un'area protetta o di un sito della rete ecologica siciliana è effettuato dai comuni sentito l'ente gestore.

4. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale può indicare indirizzi omogenei per l'attività di censimento degli alberi monumentali da parte dei comuni ed, in caso di inadempimento del comune nell'effettuazione del censimento, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea informa il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'attivazione del potere sostitutivo di cui al comma 3 dell'Art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

5. Oltre agli alberi monumentali di cui all'Art. 4 del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, il censimento di cui al comma 2 può interessare con lista a parte ulteriori esemplari vegetali di pregio, inseriti in elenchi a carattere locale o di prima evidenziazione.

6. L'elenco regionale degli alberi monumentali è inserito nel sistema informativo forestale regionale di cui all'Art. 5.

## Art. 11

### *Stato di salute dei boschi e protezione della flora*

1. Al fine di tutelare la biodiversità, la conservazione dell'ambiente e del paesaggio, le riserve di carbonio, nonché per contrastare gli effetti connessi ai cambiamenti climatici e alla desertificazione, gli organismi dannosi alle piante, comprendendo la sicurezza sanitaria nel caso di organismi potenzialmente nocivi anche per la salute dell'uomo e degli animali, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, controlla sistematicamente lo stato di salute dei boschi e delle aree d'interesse forestale e naturalistico, oltre che delle seguenti fattispecie:

a) boschi da seme iscritti nel libro regionale, di cui all'Art. 9;

b) centri regionali per il germoplasma, unità produttive e altre strutture di supporto del centro vivaistico forestale regionale, di cui all'Art. 9;

c) alberi monumentali e ulteriori esemplari vegetali di pregio, di cui all'Art. 10.

2. Le attività di controllo sono esplicate attraverso una rete di monitoraggio territoriale e la prescrizione di metodi di prevenzione e contrasto, dove applicabili, nonché in sinergia con il servizio fitosanitario regionale per le forme di lotta obbligatoria previste ai sensi della normativa vigente.

3. I proprietari e i possessori di boschi, delle aree d'interesse forestale e naturalistico, nonché i soggetti comunque interessati dalle altre fattispecie di cui al primo comma, sono tenuti a fornire la massima collaborazione per consentire le operazioni di monitoraggio.

4. L'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, su indicazione del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, predispone progetti d'intervento, da realizzare nell'ambito degli atti della programmazione, nel caso di rischio di perdita di specie vegetali autoctone, di evidenti effetti connessi ai

cambiamenti climatici e alla desertificazione, e se gli attacchi di organismi dannosi alle piante o di quelli nocivi per la salute dell'uomo e degli animali non possono essere efficacemente contrastati dal solo intervento dei proprietari o dei possessori.

5. Nel territorio regionale sono protette le specie vegetali ricomprese negli allegati B e D del decreto del presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nell'allegato I della convenzione di Berna e negli allegati A e B della CITES - convenzione di Washington, per le quali restano vietati il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta, fatta eccezione per le operazioni colturali ordinarie sui terreni agricoli, la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie e delle archeologiche, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale, nonché per le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini, fermo restando quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali.

6. Sono altresì considerate protette le specie vegetali spontanee individuate con decreto del presidente della Regione, su proposta congiunta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, indicate come endemiche siciliane oppure come vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico, quando incluse nelle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell'IUCN, ovvero per gli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie di cui all'Art. 24, e la loro salvaguardia richieda la regolamentazione e l'eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo su tutto o in parte del territorio regionale, nonché la previsione di specifiche analisi e l'individuazione di ulteriori misure di conservazione.

7. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale può rilasciare deroghe ai divieti e alle limitazioni dei commi 5 e 6 agli enti, alle istituzioni pubbliche di ricerca esclusivamente per raccolte ed altre operazioni a valenza scientifica e al centro vivaistico forestale regionale di cui all'Art. 9, previa presentazione dei relativi programmi di studio.

8. Ai fini della realizzazione degli interventi di forestazione condotti a qualunque titolo sono prioritariamente utilizzati gli ecotipi locali e resta vietato l'utilizzo di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive individuate dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

9. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale può rilasciare deroghe al divieto di utilizzo delle specie vegetali di cui al comma precedente esclusivamente per assicurare la stabilità e il consolidamento dei versanti nelle zone sottoposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, in mancanza di soluzioni alternative, prescrivendo comunque misure adeguate per contenere la propagazione delle specie al di fuori delle aree di intervento.

10. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 e dei correlati decreti presidenziali è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche e integrazioni, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto, facendo in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'Art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

11. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 è affidata al Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale e le relative

sanzioni sono disposte con provvedimento del responsabile dell'ufficio territoriale competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Art. 12

### *Produzioni in ambiente forestale demaniale*

1. L'esercizio del pascolo e degli allevamenti nelle aree del demanio forestale regionale, fatta eccezione per i pascoli gestiti in base a piani di gestione di cui all'Art. 6, è disciplinato dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con apposito regolamento da approvare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da aggiornare con cadenza quinquennale, dietro proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale, che stabilisce le modalità di individuazione dei lotti pascolivi, nonché di affidamento in concessione e di determinazione dei canoni nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, con particolare riguardo ai rimboschimenti e alle aree in rinnovazione.

2. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale si avvale dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali per procedere alla stipula degli atti di concessione per l'esercizio di cui al comma precedente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari così come previsto dall'Art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203.

3. Gli enti pubblici territoriali adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e degli allevamenti nei boschi e nelle aree d'interesse forestale di pertinenza, da aggiornare con cadenza quinquennale, nel rispetto di quanto previsto dal Regio Decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, in mancanza dei quali resta vietato l'esercizio del pascolo e degli allevamenti nelle stesse aree.

4. Nel rispetto delle finalità e della disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313, per il rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'apicoltura nelle aree del demanio forestale regionale, a titolo gratuito, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale si avvale dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali.

5. Gli assortimenti legnosi provenienti dal demanio forestale regionale, ad eccezione di quelli di cui al comma 6, destinati alla vendita, sono ceduti secondo le seguenti modalità:

a) per lotti omogenei in via prioritaria a soggetti privati esclusivamente per uso domestico, generalmente in ragione di un unico lotto per nucleo familiare nell'anno solare, e solo in caso di eccedenza gli stessi assortimenti possono essere venduti anche a imprese operanti nel settore;

b) per ogni assortimento legnoso omogeneo, i criteri di costituzione dei lotti sono determinati in misura univoca in tutto il territorio regionale dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale territoriale, che si avvale dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali per procedere alla vendita;

c) la vendita avviene attraverso l'elenco dei soggetti richiedenti stilato a livello provinciale sulla base delle richieste pervenute a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse;

d) il criterio di assegnazione dei lotti disponibili è quello di estrazione a sorteggio in forma pubblica tra tutti i soggetti richiedenti inclusi nell'elenco;

e) per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera a), gli uffici territoriali dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali possono stabilire

accordi con le Amministrazioni comunali per assicurare priorità alle richieste dei residenti, dietro autorizzazione del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale territoriale.

6. Le biomasse legnose provenienti dal demanio forestale regionale, destinabili alla produzione di energia elettrica, energia termica e pellet combustibile, sono costituite dagli assortimenti residuali di minore pregio commerciale, quali ramaglie, cimoli in genere e tronchi di rimboschimenti di conifere mediterranee e di eucalitti, eccetto quanto espressamente previsto al comma successivo, provenienti comunque da interventi previsti e determinati dai piani di gestione forestale di cui all'Art. 6.

7. Dalla definizione di cui al comma 6, restano comunque esclusi gli assortimenti di maggior pregio commerciale, quali tronchi di conifere mediterranee, come cipressi, cedri e pino laricio, e tronchi di latifoglie in genere, come cerri, lecci, querce, castagni ed eucalitti, da destinare a legna da ardere, legname da opera, paleria o componenti della bioedilizia e della bioarchitettura.

8. Le biomasse di cui al comma 6, destinate alla vendita, sono cedute mediante procedura di evidenza pubblica per lotti omogenei, i cui criteri di costituzione sono determinati in misura univoca in tutto il territorio regionale dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale territoriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La raccolta dei frutti epigei ed ipogeï del sottobosco e degli altri prodotti secondari del bosco è disciplinata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con proprio decreto, dietro proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

10. Gli enti gestori adottano appositi regolamenti relativi alla raccolta dei frutti e dei prodotti di cui al comma precedente, nei boschi e nelle aree d'interesse forestale di pertinenza, nel rispetto di quanto previsto dal Regio Decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

11. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nelle discipline e nei regolamenti di cui al presente Art. è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto, fatto salvo in ogni caso l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'Art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

12. L'emanazione dei regolamenti di cui ai commi 3 e 10 avviene entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato l'esercizio delle attività indicate al comma medesimo.

### Art. 13

#### *Beni del patrimonio forestale demaniale*

1. Il patrimonio dei beni immobili del demanio forestale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, di cui al comma 4 dell'Art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è inalienabile e viene coltivato e utilizzato secondo i piani di gestione di cui all'Art. 6, previo avvalimento dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali.

2. Il patrimonio di cui al comma 1 è inserito nell'inventario dei beni immobili della Regione di cui all'Art. 27 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, secondo le modalità stabilite dal Ragioniere Generale della Regione Siciliana.

3. Ai fini del miglioramento, dell'ampliamento e della razionalizzazione del demanio forestale regionale, nonché per la salvaguardia della biodiversità, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale è autorizzato a predisporre annualmente un piano di acquisizione di terreni, anche sulla base dei conferimenti volontari di cui al comma 7, che individui le seguenti fattispecie con priorità d'ordine:

a) nel caso di specie autoctone, i boschi da seme iscritti nel libro di cui all'Art. 9;

b) lotti interclusi al demanio forestale esistente;

c) superfici contigue al demanio forestale esistente, la cui acquisizione comporti un miglioramento nel "fattore forma" dello stesso;

d) boschi, aree d'interesse forestale e naturalistico di particolare valore, contigue al demanio o di dimensioni idonee per una razionale gestione.

4. Nel piano di acquisizione annuale del demanio forestale possono essere inserite anche le aree boscate realizzate in occupazione temporanea, una volta scaduti i termini dell'occupazione.

5. Le occupazioni d'urgenza, le espropriazioni e le relative indennità, connesse alla esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per qualsiasi intervento rientrante nelle finalità di cui alla presente legge, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale può procedere anche all'occupazione temporanea di terreni con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, per un periodo massimo di venti anni e con un'indennità annuale commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione ai sensi degli articoli 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

7. In relazione ai conferimenti volontari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i proprietari che intendano conferire volontariamente i loro terreni al patrimonio forestale demaniale presentano al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale una dichiarazione di disponibilità, entro il 31 marzo di ciascun anno, determinandosi il valore dell'indennità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

b) la dichiarazione di disponibilità ha validità quinquennale, fermo restando il diritto di revoca che può essere esercitato trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza;

c) nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata del 50 per cento, ovvero nella misura di cui al comma 4 dell'Art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto che approva il progetto di acquisizione;

d) i fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche vigente ai sensi della normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà e allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile, nonché tenendo conto che il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento;

e) gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti in occupazione temporanea;

f) i terreni rimboschiti con il contributo pubblico possono essere acquisiti e per la determinazione del loro valore sono considerati come pascoli non tenendo conto del soprassuolo;

g) i valori fissati dal presente comma si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.

8. Per la razionalizzazione del demanio forestale regionale, la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia della biodiversità e l'interesse paesaggistico, i boschi e le aree d'interesse forestale di proprietà di enti pubblici, nonché di enti e soggetti privati, possono essere affidati alla Regione per un periodo non inferiore a venti anni per essere gestiti congiuntamente a quelli del patrimonio forestale demaniale, a mezzo convenzione a titolo gratuito.

9. In relazione alle concessioni temporanee, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all'Art. 6, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale si avvale dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali per procedere al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio demaniale forestale, ad esclusione delle aree e dei fabbricati funzionali all'espletamento delle attività di gestione dello stesso patrimonio;

b) le concessioni di cui alla lettera a) sono concesse se le attività da realizzare costituiscono una valorizzazione del patrimonio e non sono in contrasto con l'interesse pubblico e le finalità proprie del bene demaniale;

c) gli atti di autorizzazione e concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio e prevedono espressamente anche l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell'autorizzazione e della concessione e l'ammontare del canone e del corrispettivo a carico dell'utente, restando gli oneri tributari e fiscali gravanti sul concessionario;

d) le concessioni che modificano la destinazione d'uso del bene sono espressamente previste dal piano di gestione di cui all'Art. 6 e, qualora non previste, sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

e) alla scadenza del termine delle concessioni, la proprietà delle opere e dei miglioramenti realizzati rimane comunque acquisita alla Regione;

f) l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea approva, con proprio decreto, il regolamento che stabilisce le finalità, i criteri e le modalità per l'affidamento in concessione temporanea, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

10. Al fine di favorire la gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali e ambientali, la Regione, per il tramite del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, e gli enti locali territoriali promuovono la costituzione di consorzi e di altre forme associative tra i proprietari di boschi e di aree d'interesse forestale e naturalistico.

11. Gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione di boschi, di aree d'interesse forestale e naturalistico, anche mediante aziende speciali, agenzie e altre forme di gestione singola od associata, ovvero avvalendosi dei soggetti iscritti nell'albo regionale delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito agricoloforestale.

12. L'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali incamera gli introiti derivanti dalla gestione del demanio forestale regionale, comprese le riserve gestite, con finalizzazione al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture.

13. L'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sulla base delle esigenze di servizio rappresentate dal dirigente generale del dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale e sentito il dirigente generale del Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale e territoriale, individua i fabbricati demaniali da destinare a:

- a) sedi di servizio del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale regionale;
- b) alloggi di servizio del personale del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale regionale, avente qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza;
- c) servizio dell'antincendio boschivo;
- d) altri usi istituzionali di competenza del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale.

14. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 13, il dirigente generale del Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale e territoriale stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione, nonché l'uso e i canoni di concessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

15. Il Dirigente generale del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale individua il personale assegnatario degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 13, al quale, in relazione alle esigenze di servizio e all'incarico ricevuto, può essere concesso l'uso gratuito dell'alloggio individuato tra gli immobili di cui alle lettere b) e d) dello stesso comma, ivi comprese le foresterie.

16. Gli immobili di cui alla lettera d) del comma 13, ove ne sussista la disponibilità e previo parere favorevole del Dirigente generale del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, possono essere dati, a richiesta, anche a terzi in concessione temporanea, a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, in presenza di richieste formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati.

17. Gli edifici demaniali in cui sono ubicate le sedi di servizio di cui alla lettera a) del comma 13, quali i distaccamenti forestali, in quanto uffici di polizia, sono assegnati nella piena ed esclusiva disponibilità del 22 Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### Art. 14

#### *Viabilità forestale*

1. La Regione riconosce l'importanza della viabilità forestale in ambito demaniale, funzionale all'esercizio delle attività di gestione, sorveglianza, prevenzione ed estinzione dei processi di degrado e degli incendi boschivi e alla fruizione pubblica dei boschi e delle aree d'interesse forestale.

2. Per viabilità forestale si intende la rete di strade forestali di uso permanente, piste forestali, sentieri o mulattiere, nonché corridoi di esbosco via cavo aereo a carattere temporaneo, corredati di imposti o piazzali, che si sviluppa all'interno dei boschi e delle aree d'interesse forestale, non rientranti nei tipi definiti dagli articoli 2 e 3 del nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale e territoriale disciplina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni e i parametri plano-altimetrici e dimensionali, nonché le norme di utilizzo del-

la viabilità forestale, compresa quella temporanea legata alle utilizzazioni forestali, le deroghe ammissibili e le sanzioni previste in caso di trasgressione.

4. È fatto divieto a chiunque di accedere e circolare con qualsiasi mezzo motorizzato nella viabilità del demanio forestale all'interno dei boschi e delle aree d'interesse forestale, nonché circolare fuori strada alla stessa viabilità.

5. In deroga al divieto di cui al comma precedente, la circolazione nelle strade forestali demaniali è consentita ai seguenti mezzi motorizzati:

a) in dotazione all'Amministrazione regionale, statale o di altri soggetti pubblici, nonché di soggetti gestori, se il loro impiego è connesso esclusivamente allo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) di soccorso, antincendio, vigilanza ed in generale del servizio d'istituto, in dotazione alle amministrazioni statali, provinciali e comunali, nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

c) utilizzati occasionalmente per attività di soccorso e antincendio;

d) utilizzati dalle persone con disabilità e nel rispetto di quanto sancito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;

e) in dotazione alle università ed altri enti e istituzioni scientifiche per attività di rilievo, studio e sperimentazione, nonché per attività didattiche;

f) in dotazione a soggetti che svolgono lavori e servizi in affidamento per conto delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti gestori;

g) utilizzati dagli addetti di cui al Titolo III, limitatamente al periodo di assunzione;

h) adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche non venatorie e forestali;

i) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di fondi o abitazioni non altrimenti raggiungibili, ivi compresi i familiari;

j) in uso a titolari di autorizzazioni o concessioni per esercizio del pascolo e dell'apicoltura, nonché aventi diritto a lotti in vendita di assortimenti legnosi;

k) in uso di coloro che, per comprovati motivi di lavoro, debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili.

6. Per i casi di deroga di cui al precedente comma alle lettere f), g) h), i), j) e k), è obbligatoria l'autorizzazione del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale che, su richiesta motivata degli interessati ed entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione, rilascia gratuitamente un contrassegno di autorizzazione al transito di validità massima quinquennale.

7. Tra i casi di deroga sottoposti ad autorizzazione negli stessi termini di cui al comma 6, è compresa anche la circolazione di mezzi motorizzati per la realizzazione di manifestazioni a carattere ambientale e sportivo, dietro motivata richiesta da parte di enti ed associazioni riconosciute.

## CAPO II

### DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE

#### Art. 15

##### *Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione*

1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la Regione, avvalendosi in via prioritaria del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della ve-

getazione in genere, diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone.

#### Art. 16

##### *Piano regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi*

1. Il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;
- b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché l'individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;
- c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
- f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco, nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- i) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- j) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;
- k) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- l) le attività informative;
- m) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- n) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;
- o) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'Art. 15;
- p) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

2. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare negli ambiti territoriali di loro competenza.

3. L'elaborazione e l'aggiornamento del piano competono al Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale.

4. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato qualora insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

5. Il piano e gli aggiornamenti al piano sono approvati, sentito il parere del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale da rendere entro 30 giorni

dalla richiesta, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto del Presidente della Regione, dando relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

6. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento, predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno, dagli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti e, su base regionale, dal servizio antincendio boschivo del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, per le attività di rispettiva competenza.

7. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'Art. 15 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

8. I parchi regionali, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali contribuiscono all'elaborazione e all'aggiornamento del piano regionale di cui al presente Art., formulando proposte relative agli interventi di prevenzione e repressione incendi da realizzare nelle aree di loro competenza, redigendo e approvando il programma annuale di intervento contenente disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che, nell'ambito del territorio di competenza, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa antincendio secondo le previsioni dello stesso piano regionale.

9. Le attività previste nei programmi, di cui al comma 8, sono svolte autonomamente da ciascun ente attuatore, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute negli stessi programmi.

#### Art. 17

##### *Previsione e prevenzione del rischio di incendi*

1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'Art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

2. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

3. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo delle aree individuate nelle cartografie tematiche del piano regionale di cui all'Art. 16.

4. Il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale provvede all'espletamento delle attività di cui all'Art. 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche attraverso apposite convenzioni con enti pubblici, comuni, istituzioni scolastiche, organizzazioni sindacali e associazioni aventi finalità ambientalistiche e culturali senza fini di lucro.

5. Allo scopo di garantire una più efficace campagna antincendio, il Dipartimento del Comando del Corpo Forestale della Regione cura la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo e di documentari, nonché il lancio di campagne giornalistiche, radiotelevisive o sulla rete internet.

6. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali è autorizzata ad effettuare interventi urgenti nei punti sensibili a rischio incendi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 16, mediante operazioni periodiche per l'eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati in conformità ai programmi annuali di intervento di cui al comma 6 dell'Art. 16.

7. I punti sensibili in cui è necessario procedere agli interventi urgenti, di cui al comma 6, sono determinati con disposizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

#### Art. 18

##### *Lotta attiva contro gli incendi boschivi*

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendio boschivo del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione.

3. Il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre "a terra", di:

a) risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;

b) risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;

c) mezzi aerei di altre regioni e dello Stato in base ad accordi di programma.

#### Art. 19

##### *Servizio elicotteri*

1. Per migliorare e potenziare l'azione di difesa dei boschi dagli incendi, nonché i servizi tecnici connessi all'attività forestale, il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale è autorizzato a dotarsi di elicotteri, alla cui gestione provvede con il personale del ruolo del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, a tal uopo formato e abilitato attraverso la frequenza di appositi corsi per il conseguimento dei titoli abilitativi e/o specialistici per il pilotaggio, la manutenzione, il controllo e quant'altro necessario per la gestione dei mezzi aerei e del servizio.

2. Nelle more della specializzazione del personale di cui al comma 1, il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale è autorizzato ad avvalersi di personale esterno in possesso dei necessari requisiti professionali assunto con contratto a termine di diritto privato.

3. Fino a quando non sarà operativo il servizio elicotteri di cui al comma 1, il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale è autorizzato prioritariamente a stipulare appositi accordi e convenzioni per l'utilizzo dei servizi elicotteri in forza ad enti dello Stato o di altre regioni.

4. In mancanza, o qualora economicamente più vantaggioso, il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale è autorizzato ad affidare il servizio elicotteri a imprese private specializzate nel settore con ricorso alle procedure previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

#### Art. 20

##### *Controllo dei fuochi in agricoltura*

1. I comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole, sottoponendo a revisione periodica i regolamenti già vigenti, mentre l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente può emanare direttive con riguardo ai contenuti degli stessi regolamenti, provvedendo in caso di inottemperanza comunale a nominare un commissario ad acta.

2. In caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma precedente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da Euro 100 a Euro 1.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, a mezzo sanzione irrogata con provvedimento del sindaco.

3. Gli enti competenti in materia di reti infrastrutturali ferroviarie e stradali sono tenuti, entro il 30 maggio di ogni anno, a mantenere pulite le fasce di bordo delle vie di comunicazione di competenza, in adiacenza ai boschi, alle aree d'interesse forestale e naturalistico, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.

4. In caso di violazioni della disposizione di cui al comma precedente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 1.000 per ogni chilometro di fascia di bordo non ripulita o frazione di essa.

5. Nel territorio regionale trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'Art. 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353.

6. Per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la salvaguardia di particolari valori ambientali e paesaggistici, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente può concedere una specifica autorizzazione in deroga al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale per il divieto quinquennale delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sui soprassuoli indicati al comma 1 dell'Art. 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353. 26

### TITOLO III LAVORO NEL SETTORE FORESTALE

#### Art. 21

#### *Attività lavorative e perimetrazioni degli ambiti*

1. Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che, in funzione delle finalità della presente legge e delle macro aree di attività di cui all'Art. 7, regolano i criteri per il reclutamento degli addetti di cui al comma 3 dell'Art. 22, fermo restando la disponibilità delle risorse finanziarie.

2. Allo scopo di supportare l'azione tecnica ed amministrativa correlata allo sviluppo dei progetti d'intervento, nonché al trasferimento delle risorse necessarie al reclutamento di cui al comma precedente, gli addetti appartenenti al contingente a tempo indeterminato, di cui alla lettera a) del comma 3 dell'Art. 22, possono essere utilizzati anche per garantire il funzionamento dei servizi generali del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali e dell'Agenzia regionale delle aree protette (cfr. DDL Assessorato Territorio e Ambiente).

3. L'utilizzazione degli addetti del settore forestale viene organizzata in funzione delle esigenze territoriali e delle macro aree di attività di cui all'Art. 7.

4. Gli ambiti lavorativi vengono identificati con il territorio provinciale di competenza degli uffici dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'Art. 7,

dell'Agenzia regionale delle aree protette (cfr. DDL Assessorato Territorio e Ambiente) per gli interventi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 7 e del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale per gli interventi di cui alla lettera f) dell'Art. 7.

5. Per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico l'ambito di intervento è il perimetro del bacino idrografico.

#### Art. 22

##### *Articolazione della forza lavoro agricolo-forestale*

1. Ai fini della presente legge, la forza lavoro necessaria alla realizzazione degli interventi per ciascuna macro area di attività è definita in termini di giornate lavorative uomo/anno riportate ad unità di Equivalente Tempo Pieno (ETP), che corrisponde al lavoro prestato nel corso di un anno, in termini di giornate lavorative complessive, da un addetto del contingente a tempo indeterminato.

2. Un addetto semestralista corrisponde a 0,5 ETP, mentre un addetto quadrimestralista corrisponde a 0,33 (numero periodico) ETP e un addetto trimestralista corrisponde a 0,25 ETP.

3. Per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione regionale utilizza in ciascun ambito territoriale le prestazioni dei seguenti addetti:

- a) addetti a tempo indeterminato;
- b) addetti semestralisti;
- c) addetti quadrimestralisti;
- d) addetti trimestralisti;

gli addetti di cui al presente comma provengono dagli elenchi speciali di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al comma 7 dell'Art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.

4. Le prestazioni degli addetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente possono essere realizzate anche in più periodi nel corso dell'anno.

5. Per ciascun ambito territoriale e per ogni macro area di attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 7, di competenza del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, il fabbisogno complessivo in termini di ETP viene articolato su base percentuale come nell'allegata tabella A, in funzione dei seguenti fattori: superficie demaniale, aree a maggior rischio idrogeologico, numero e superficie delle riserve gestite, numero e superficie delle aree attrezzate, numero fabbricati produttivi, numero fabbricati da rendere 27 produttivi, presenza di centri per il germoplasma, nonché unità vivaistiche e strutture di supporto del centro vivaistico forestale regionale di cui all'Art. 9, presenza di aree ad elevato rischio di incendio, presenza di allevamenti sperimentali, nonché numero di capi allevati ed attività connesse.

6. Per ciascun ambito territoriale e per la macro area di attività di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 7, di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente, il fabbisogno complessivo in termini di n. 1.378 ETP viene articolato dallo stesso dipartimento anche in funzione dei seguenti fattori: numero e superfici dei parchi, numero e superfici delle riserve gestite.

7. Per ciascun ambito territoriale e per il settore di attività, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 7, di competenza del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, il fabbisogno complessivo in termini di ETP viene articolato come nell'allegata tabella B.

## Art. 23

### *Elenchi speciali dei lavoratori*

1. Per ciascun ambito territoriale, sono istituiti presso i servizi Centri per l'impiego territorialmente competenti del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 6 elenchi speciali regionali dei lavoratori forestali, articolati su base provinciale come segue:

a) elenco speciale 1 "Attività di prevenzione civile" per la macro area di attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 7;

b) elenco speciale 2 "Lotta passiva agli incendi boschivi" per la macro area di attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 7;

c) elenco speciale 3 "Potenziamento e valorizzazione dei boschi, delle aree a verde e delle riserve gestite DSRT" per la macro area di attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 7;

d) elenco speciale 4 "Gestione produttiva del demanio forestale" per la macro area di attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 7;

e) elenco speciale 5 "Gestione e valorizzazione di parchi e riserve DA" per la macro area di attività di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 7;

f) elenco speciale 6 "Lotta attiva agli incendi boschivi" per la macro area di attività di cui alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 7.

2. Negli elenchi speciali 1, 2, 3, 4 e 5 sono iscritti a domanda i lavoratori inseriti nella graduatoria unica di cui all'Art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, fatte salve le cancellazioni dagli elenchi effettuate alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Nella domanda di iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma precedente, i lavoratori devono indicare, pena esclusione, l'ordine di priorità di iscrizione per tutti gli elenchi 1, 2, 3, 4 e 5, e per tutte le qualifiche possedute che intendono utilizzare, e gli addetti aventi titolo sono inseriti secondo l'ordine di cui al comma 3 dell'Art. 22, l'indicazione di priorità, gli anni di lavoro prestati in qualsiasi tempo alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale nel settore forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno ed a ulteriore parità precede il lavoratore più anziano di età, e fino ad esaurimento del fabbisogno.

4. Nell'elenco speciale 6 sono iscritti a domanda i lavoratori inseriti nella graduatoria unica di cui all'Art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che sono stati utilmente impiegati nelle attività di antincendio boschivo nel corso dell'ultimo triennio compreso l'anno di formazione dell'elenco, fatte salve le cancellazioni dagli elenchi effettuate alla data di pubblicazione della presente legge, e gli addetti aventi titolo sono inseriti secondo l'ordine di cui al comma 3 dell'Art. 22, gli anni di lavoro prestati in qualsiasi tempo alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale nel settore forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno ed a ulteriore parità precede il lavoratore più anziano di età, nonché in funzione della qualifiche di cui al comma 1 dell'Art. 26 e fino ad esaurimento del fabbisogno.

5. L'iscrizione negli elenchi speciali è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze dell'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, dell'Agenzia regionale delle aree protette (cfr. DDL Assessorato Territorio e Ambiente) e del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale e la relativa domanda d'iscrizione è presentata, a pena di decadenza, ai servizi Centri per l'impiego territorialmente competenti del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le giornate di garanzia di fascia occupazionale sono computate dall'Amministrazione regionale tenendo conto delle giornate lavorative effettuate per qualunque tipo di prestazione alle dipendenze anche di soggetti terzi.

7. Ai soggetti terzi che si avvalgono degli addetti iscritti negli elenchi speciali, per l'esecuzione di lavori e attività nel settore agricolo e forestale, possono essere applicate agevolazioni, aiuti e sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali.

8. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti, di cui al comma precedente, sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni e aiuti vigenti nel settore agricolo e forestale, e gli organi competenti devono trasmettere l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.

9. E' fatto obbligo agli addetti di comunicare ai servizi Centri per l'impiego territorialmente competenti del Dipartimento regionale del lavoro il numero delle giornate lavorative eventualmente effettuate presso soggetti terzi, entro il termine massimo di 7 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, pena cancellazione dagli elenchi.

#### Art. 24

##### *Criteria di formazione e aggiornamento delle graduatorie*

1. Entro il quindici ottobre di ogni anno, gli addetti di cui al presente Titolo devono presentare, a pena di esclusione, ai servizi Centri per l'impiego territorialmente competenti del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, esclusivamente per l'elenco di appartenenza, apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti e tutte le qualifiche che intendono utilizzare.

2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, tramite i propri servizi Centri per l'impiego territorialmente competenti, provvede entro il 15 dicembre alla formazione ed all'aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali, separatamente per ciascun elenco speciale, che devono essere pubblicate sul sito web istituzionale dello stesso dipartimento.

3. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi speciali e comunque ai fini dell'avviamento al lavoro, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di requisiti per l'accesso e il mantenimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, tramite i propri servizi Centri per l'impiego territorialmente competenti, provvede a cancellare dagli elenchi speciali gli addetti che non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e per i quali è stata accertata una sentenza passata in giudicato per reati incompatibili con il mantenimento di un rapporto con la Pubblica Amministrazione e con le finalità della presente legge.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i posti nelle graduatorie che si sono resi vacanti, per fuoriuscita degli addetti aventi titolo, sono previste le seguenti ulteriori disposizioni:

a) non è previsto alcun meccanismo di sostituzione degli addetti di cui alle lettere a) e d) del comma 3 dell'Art. 22;

b) nel caso degli addetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'Art. 22, è prevista la sostituzione con addetti di cui alla lettera c) dello stesso comma;

c) nel caso degli addetti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'Art. 22, è prevista la sostituzione con addetti di cui alla lettera d) dello stesso comma.

6. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale a cui provvedono, secondo gli elenchi speciali di competenza, l'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, l'Agenzia regionale delle aree protette (cfr. DDL Assessorato Territorio e Ambiente) e il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale.

7. All'accertamento dell'idoneità professionale si provvede a mezzo di commissioni provinciali formate dal dirigente responsabile dell'ufficio territoriale competente che la presiede, da un dirigente dello stesso ufficio e da un funzionario con qualifica tecnica, mentre le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo.

#### Art. 25

##### *Selezione e avviamento al lavoro*

1. La selezione degli addetti per l'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dell'ordine di graduatoria dell'elenco speciale di appartenenza e non possono essere effettuati avviamenti nel corso dell'anno per un numero di giornate superiore a quello del contingente di appartenenza.

2. La gestione giuridica ed economica dei lavoratori assunti in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

3. La mancata presentazione del lavoratore alla selezione per la predisposizione dell'elenco degli operai avviabili, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione permanente dagli elenchi.

4. Gli addetti iscritti negli elenchi speciali di cui al comma 1 dell'Art. 23 sono impiegati di norma nella macro area di attività di corrispondenza.

5. Qualora le dotazioni degli elenchi speciali di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'Art. 23 non risultino sufficienti a garantire la realizzazione degli interventi, per ambito territoriale oppure per macro area di attività, l'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali può derogare al comma precedente, sentito il parere dell'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.

6. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, l'Agenzia regionale delle aree protette (cfr. DDL Assessorato Territorio e Ambiente) e il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, predispongono, all'inizio di ciascun anno, il preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli addetti a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi sono destinati per la parte di rispettiva competenza.

7. In virtù del principio di autonomia negoziale di cui all'Art. 1322 del codice civile e secondo i principi generali di autonomia nell'organizzazione amministrativa, il Presidente della Regione può recepire con proprio decreto, su proposta degli assessori regionali competenti, nei tempi e per le parti che ritiene opportuno, il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria.

## Art. 26

### *Misure speciali per gli addetti alla lotta attiva agli incendi boschivi*

1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, gli addetti iscritti nell'elenco speciale 6 "Lotta attiva agli incendi boschivi", di cui alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 23, sono ripartiti nelle seguenti qualifiche: squadre di pronto intervento, guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento, torrette di avviamento e sale operative.

2. Per ogni qualifica di cui al comma precedente, il fabbisogno in termini di ETP di cui al comma 7 dell'Art. 22 viene ulteriormente articolato dal Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, in funzione dei seguenti fattori: superficie boscata, aree protette, orografia, mezzi e attrezzature in dotazione, compreso torrette attivate e numero di automezzi, presenza di aree sensibili, esigenze del servizio antincendio boschivo.

3. Le squadre antincendio, di norma, saranno di stanza presso i distaccamenti forestali o presso le postazioni allo scopo individuate in sede di programmazione annuale.

## Art. 27

### *Formazione*

1. Per gli addetti iscritti negli elenchi speciali 1, 2, 3 e 4, di cui al comma 1 dell'Art. 23 ed in funzione delle indicazioni contenute negli atti di pianificazione forestale, l'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali promuove attività di riqualificazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale, nonché per l'adeguamento delle competenze professionali in tema di innovazione ed impiego di moderne tecnologie, e di servizi territoriali e ambientali.

2. Per gli addetti iscritti nell'elenco speciale 5 di cui al comma 1 dell'Art. 23, l'Agenzia regionale delle aree protette (cfr. DDL Assessorato Territorio e Ambiente) promuove le attività di cui al comma precedente.

3. Per gli addetti iscritti nell'elenco speciale 6 di cui al comma 1 dell'Art. 23, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, a seguito dell'introduzione nel servizio antincendio boschivo di nuovi mezzi, attrezzatura e tecnologie, promuove corsi di addestramento o aggiornamento professionale, tenuti dal personale di ruolo del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, che potrà avvalersi anche di esperti esterni a mezzo di apposite convenzioni.

4. Le attività di formazione ed aggiornamento continuo, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, sono promosse per competenza da ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni formative di cui ai commi 1, 2 e 3, con attenzione alla salvaguardia psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle mansioni e dell'incarico contrattuale.

5. I percorsi formativi di cui al presente Art. sono attuati nel rispetto del CIRL, sentito il parere dell'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, ed attuati negli ambiti degli interventi di rispettiva competenza dai soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni formative.

## Art. 28

### *Misure per la fuoriuscita*

1. Al fine di favorire la fuoriuscita dei soggetti di cui all'Art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella graduatoria unica, è applicabile fino al 31 dicembre 2018 il contratto di ricollocazione, sotto forma di voucher, fino a un massimo di 8.000 € finalizzato a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro del soggetto che vi abbia espressamente aderito.

2. Il valore del voucher di cui al precedente comma, la cui articolazione è definita sulla base del differente grado di collocabilità dei soggetti coinvolti, è determinato, entro 60 giorni dalla emanazione della presente legge, con delibera della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ed è spendibile presso le Agenzie per il lavoro accreditate presso la Regione. In caso di ricollocazione avvenuta, il beneficiario della procedura di outplacement viene cancellato d'ufficio dalla graduatoria unica di appartenenza.

3. In alternativa all'utilizzazione del voucher, i soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale misura di autoimpiego rivolta a sostenere e realizzare l'avvio di attività imprenditoriali, la corresponsione, in un'unica soluzione cumulativa, della retribuzione in godimento, desunta dall'effettiva fascia di appartenenza, nella seguente misura:

a) per l'importo corrispondente ad anni 1 per il personale del contingente di cui alla lettera a) del comma 3 dell'Art. 16;

b) per l'importo corrispondente ad anni 2 per il personale del contingente di cui alla lettera b) del comma 3 dell'Art. 16;

c) per l'importo corrispondente ad anni 3 per il personale del contingente di cui alla lettera c) del comma 3 dell'Art. 16;

d) per l'importo corrispondente ad anni 4 per il personale del contingente di cui alla lettera d) del comma 3 dell'Art. 16.

4. Coloro i quali conseguono la corresponsione della misura di autoimpiego di cui al precedente comma sono cancellati d'ufficio dalla graduatoria unica di appartenenza.

5. Per le finalità di cui al presente Art., è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure di fuoriuscita di cui ai precedenti commi 1 e 3. 6.

Per gli esercizi finanziari 2021-23 è autorizzata la spesa di ..... migliaia di euro a valere .....

#### TITOLO IV SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO FORESTALE

##### Art. 29

##### *Prescrizioni, vincoli e divieti*

1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono resi esecutivi con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta degli ispettorati forestali competenti per territorio. Le prescrizioni sono definite tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente sono aggiornate di norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

3. I servizi ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio procedono alla revisione periodica ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui questo è imposto.

4. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'Art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed all'Art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e del programma di cui all'Art. 28 della presente legge.

5. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 3 sono resi esecutivi con le procedure previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

7. Al comma 5 dell'Art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostituito dall'Art. 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, come modificato dall'Art. 125 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "Ente parco," sono inserite le parole "sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di 30 giorni".

8. Al comma 4, lettera e), dell'Art. 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole "dell'ufficio del Genio civile" sono sostituite dalle parole "vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste".

9. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, sulla base di apposite direttive emanate dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.

10. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali, nonché entro una zona di rispetto di larghezza variabile da 75 a 200 metri dal limite esterno delle medesime superfici così determinata: metri 75 per boschi e fasce forestali da 1 a 2 ettari, metri 100 per boschi e fasce forestali da 2,01 a 5 ettari, metri 150 per boschi e fasce forestali da 5,01 a 10 ettari e metri 200 per boschi e fasce forestali oltre 10 ettari.

11. In deroga a quanto disposto al comma 10, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,50 mc/mq.

12. La deroga di cui al comma 11 è subordinata al parere favorevole della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali e del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per territorio.

13. I pareri di cui al comma precedente sono espressi in base a direttive formulate dall'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito il pa-

rere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, e dell'assessorato regionale per il territorio e l'ambiente.

14. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'Art. 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

15. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 10.

16. Il divieto di cui al comma 10 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività forestali della Regione, rimanendo altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.

17. In deroga al divieto di cui al comma 10, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative zone di rispetto.

18. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 10 a 11, ed è tuttavia consentita l'edificazione all'interno di tali boschi solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica.

19. Al fine di garantire la massima salvaguardia del patrimonio forestale, sono stabiliti i seguenti divieti nel territorio regionale:

a) conversione dei boschi d'alto fusto in boschi cedui, eccetto il caso degli eucalitteti e di altre specie esotiche pollonifere;

b) sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie;

c) attività estrattiva nei boschi e nelle aree del demanio forestale.

20. Nei boschi e nelle aree d'interesse forestale e naturalistico è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al di fuori dei punti di raccolta, a pena delle sanzioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

21. Gli enti locali territoriali promuovono e realizzano i punti di raccolta di cui al comma precedente nelle aree maggiormente frequentate.

22. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale esercita le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e concorre nell'attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

23. Le autorizzazioni e le concessioni, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile, che, entro i successivi quindici giorni, deve darne comunicazione agli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo dei corsi d'acqua.

## Art. 30

### *Competenza in ordine alle sanzioni amministrative*

1. La vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni contenute nella presente legge, nonché nei regolamenti e nelle discipline da emanarsi ai sensi della stessa, ad

eccezione di quanto previsto espressamente al comma 1 dell'Art. 9, è affidata in via primaria al Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale e le relative sanzioni sono disposte con provvedimento dell'agente accertante competente per territorio.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, come previste dalla presente legge, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il rapporto di cui all'Art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato, salvo che non sia diversamente previsto dalla presente legge, al dirigente dell'Ispettorato forestale competente per territorio.

## TITOLO V SOPPRESSIONE E ABROGAZIONE

### Art. 31

#### *Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo*

1. L'Ente di Sviluppo Agricolo, di cui alla legge 10 agosto 1965, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, è soppresso alla data 31 dicembre 2020.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi in carica dell'Ente di Sviluppo Agricolo decadono dall'esercizio delle proprie funzioni, così come decadono dalla carica anche i rappresentanti dello stesso Ente nominati in seno ad enti ed organismi.

3. I compiti e le finalità assegnate all'Ente di Sviluppo Agricolo, tra cui quelli attinenti al fondo di rotazione istituito con l'Art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 2, e quelli relativi alla riforma agraria di cui alla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche e integrazioni, sono trasferite al Dipartimento regionale dell'agricoltura, che succede nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nel relativo contenzioso, nonché nei benefici e negli eventuali interventi speciali stabiliti da normative comunitarie, statali e regionali in favore dello stesso ente.

4. Dalla medesima data di cui al comma 1, sono soppresse le funzioni e i compiti svolti dall'Ente di Sviluppo Agricolo ai sensi della legge 1 agosto 1977, n. 73 in materia di assistenza tecnica e promozione in agricoltura e le attività residuali sono trasferite al Dipartimento regionale dell'agricoltura.

5. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali dell'Ente di Sviluppo Agricolo sono trasferite all'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, che succede nella titolarità delle risorse stesse.

6. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, previa delibera di Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario del sopprimendo Ente di Sviluppo Agricolo, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, alla redazione di apposita relazione dalla quale si rileva lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale e ogni altro atto necessario a garantire il pieno trasferimento dei compiti e delle finalità di cui al comma 3, delle attività residue di cui al comma 4 e delle risorse di cui al comma 5.

7. Il commissario straordinario di cui al comma 6 provvede, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, al passaggio di tutti gli atti relativi alle materie trasferite.

8. E' istituito un ruolo speciale ad esaurimento della Regione Siciliana dove confluisce in pari data il personale di ruolo del sopprimendo Ente di Sviluppo Agri-

colo, senza soluzione di continuità e con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale riconosciuto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

9. In sede di prima attuazione della presente legge, per il personale di cui al comma 8 continuano ad applicarsi i CC.CC.NN.L. del personale statale ministeriale, fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività e alle tipologie lavorative del personale medesimo.

10. Al fine di assicurare la continuità delle attività tecniche ed amministrative trasferite dal sopprimendo Ente di Sviluppo Agricolo, il personale di cui al comma 8 è assegnato al Dipartimento regionale dell'agricoltura e al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, nonché collocato in posizione di distacco presso l'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, con decreto dell'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica, sentito il parere dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fatta salva la disciplina statale e regionale in materia di mobilità nelle pubbliche amministrazioni.

11. Gli addetti agricoli a tempo indeterminato ed a tempo determinato del sopprimendo Ente di Sviluppo Agricolo, di cui alla legge 10 agosto 1965, n. 21 e successive norme di garanzia occupazionale, come l'Art. 61 della legge regionale 23 maggio 1001, n. 32 e l'Art. 33 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, sono utilizzati dall'Agenzia regionale per le attività forestali, rurali e territoriali, fermo restando la disponibilità delle risorse finanziarie.

## Art. 32

### *Abrogazioni ed altre disposizioni*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:

a) per la legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, gli articoli non ancora abrogati ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'Art. 86 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

b) per la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, tutti gli articoli ad eccezione degli articoli di cui ai Capi II e III del Titolo IV e ad eccezione degli articoli 76, 77, 78, 79, 82, 86 e 88;

c) per la legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, gli articoli 8 e 9;

d) per la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, oltre agli articoli che decadono ai sensi della precedente lettera b), anche l'Art. 10, i commi 2 e 3 dell'Art. 11, il comma 2 dell'Art. 27, e gli articoli 44, 48 e 49;

e) per l'Art. 25 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, i commi 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11;

f) l'Art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. Sono abrogate le norme, anche di natura regolamentare, in contrasto oppure incompatibili con la presente legge.

3. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è così sostituita "c) legge regionale ....., n. ..., Art. 22, comma 3".

4. Le parole "degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni" del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, vengono così sostituite "degli addetti di cui legge regionale ....., n. ..., Art. 22, comma 3".

Art. 33  
*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**TABELLA A: Fabbisogno di ETP per ambito d'intervento e macro aree di attività lettere a), b) c) e d), comma 1, Art. 7, di competenza del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale**

MACRO AREA DI ATTIVITA'	PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI D'INTERVENTO									
	AG % ETP	CL % ETP	CT % ETP	EN % ETP	ME % ETP	PA % ETP	RG % ETP	SR % ETP	TP % ETP	TOTALE % ETP
ART. 7.1.A prevenzione civile	40% 172	40% 155	40% 363	40% 200	40% 284	40% 484	35% 87	35% 86	35% 92	39% 1923
ART. 7.1.B lotta passiva agli incendi boschivi	30% 129	30% 116	30% 272	30% 150	30% 213	30% 363	35% 87	35% 86	35% 92	31% 1508
ART. 7.1.C potenziamento e valorizzazione di bo- schi, aree a verde e riserve gestite DSRT	10% 43	15% 59	10% 91	15% 74	20% 142	20% 241	10% 24	15% 38	20% 54	16% 766
ART. 7.1.D gestione produttiva del demanio forestale	20% 85	15% 58	20% 182	5% 74	10% 71	10% 121	20% 49	15% 38	10% 26	14% 704
<b>TOTALE</b>	<b>429</b>	<b>388</b>	<b>908</b>	<b>498</b>	<b>710</b>	<b>209</b>	<b>247</b>	<b>248</b>	<b>264</b>	<b>4.901</b>

**TABELLA B: Fabbisogno di ETP per ambito d'intervento e macro aree di attività lettera f), comma 1, Art. 7, di competenza del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale**

MACRO AREA DI ATTIVITA'	PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI D'INTERVENTO									
	AG ETP	CL ETP	CT ETP	EN ETP	ME ETP	PA ETP	RG ETP	SR ETP	TP ETP	TOTALE ETP
ART. 7.1.F lotta attiva agli incendi boschivi	<b>312</b>	<b>180</b>	<b>335</b>	<b>255</b>	<b>323</b>	<b>591</b>	<b>131</b>	<b>174</b>	<b>238</b>	<b>2.636</b>